

RELAZIONE
SULL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVI-
CO DELLA REGIONE PIEMONTE

(Anno 2006)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

*Presentata dal Difensore civico della Regione
Piemonte*

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 2007

PAGINA BIANCA

INDICE

1) Premesse generali	Pag.	5
2) Attività espletata nel corso del 2006	»	13
A) Interventi su istanza dei cittadini	»	14
B) Consultazioni, su richiesta del Consiglio Regionale, relative all'esame di disegni di legge	»	17
C) Attività di integrazione e coordinamento con le istituzioni di difesa civica in ambito europeo, nazio- nale e locale	»	19
D) Attività di comunicazione e divulgazione.....	»	21
E) Organizzazione dell'Ufficio	»	22
3) Problematiche particolari	»	23
All. 1) Rilascio del contrassegno speciale di circolazione e sosta ai disabili psichici	»	23
All. 2) Problemi connessi alla normativa in materia di inquinamento acustico	»	24
All. 3) Criticità concernenti le procedure di assegna- zione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in particolari situazioni di emergenza abitativa e sociale	»	26
All. 4) Vigilanza sull'attività di pianificazione urbani- stica dei Comuni	»	27
All. 5) Questioni concernenti l'assetto idrogeologico del territorio	»	29
All. 6) Riconoscimento di titolo professionale a cittadina extracomunitaria	»	30
All. 7) Diritto di informazione sugli importi relativi ai trattamenti pensionistici	»	31
4) Elenco dei casi	»	33
5) Statistiche 2006	»	67
6) Statistiche – Analisi tavole	»	72
7) Appendice normativa	»	75

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA'
SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NEL 2006.
(ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE
9 GENNAIO 1981, N. 50)**

**ANALOGA RELAZIONE VIENE INVIATA AI PRESIDENTI DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI
(ART. 16 DELLA LEGGE STATALE
15 MAGGIO 1997, N. 127)**



1) PREMESSE GENERALI

Il distacco tra i cittadini e le istituzioni oggi costituisce un problema esteso a tutti i paesi della Comunità Europea. Procedure complesse e poco trasparenti, opacità diffusa, lentezze, prassi che non si conciliano più con i tempi che viviamo, rendono il cittadino diffidente verso lo Stato e le Istituzioni. A tutto ciò si aggiunge la presenza, nel nostro ordinamento, di un abbondante numero di leggi e provvedimenti legislativi nonché di complesse prassi legislative che rendono sempre “più difficile il rapporto fra i cittadini e la legge” (F. Onida) evidenziando la perdurante distanza fra paese reale e paese legale. I cittadini si sentono spesso lontani e non rappresentati.

Nella dichiarazione di Laeken del dicembre 2001, che ha aperto la strada alla convenzione Europea, si afferma: “all’interno dell’Unione le Istituzioni europee devono esser portate più vicino ai cittadini.Essi chiedono che le Istituzioni europee siano meno rigide e soprattutto più trasparenti”.

Il 20-21 novembre 2006 si è svolto a Londra il 5° Seminario dei difensori civici regionali degli Stati membri dell’Unione Europea, avente come tema : *“Lavorando insieme per la promozione della buona amministrazione e la difesa dei diritti dei cittadini della U.E”*.

In quell'occasione, il Mediatore Europeo Prof. Diamandouros ha evidenziato la priorità della cooperazione fra difensori civici nazionali e regionali attraverso quella che oggi viene definita Rete dei Difensori Civici europei, una rete che adesso comprende 90 uffici in più di trenta paesi dell'Europa. L'obiettivo principale di tale cooperazione è quello di "rendere i diritti dei cittadini e dei residenti nell'ambito della U.E. una realtà vivente" in quanto "la rete è basata sul principio di sussidiarietà".

Nel corso del predetto seminario sono stati sottolineati due punti di maggiore rilevanza per la difesa civica:

"Il primo : la cooperazione fra Difensori Civici deve continuare qualunque sia il destino della Costituzione Europea";

"Il secondo : "la cooperazione fra Difensori civici deve essere improntata alla difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini a livello regionale".

Poiché costituisce una priorità la cooperazione fra difensori civici nazionali nonché regionali e dovendo il sistema italiano di difesa civica essere coerente con lo sviluppo delle Istituzioni della Repubblica, appare opportuno un accenno ai mutamenti verificatisi negli ultimi tre lustri, e ancora in corso come testimoniato dal DDL di revisione del Testo Unico degli Enti locali.

A partire dal 1990 è stato avviato in Italia un profondo processo di modifiche che hanno dato un forte segnale di svolta nel rapporto fra Stato-amministrazione-cittadini.

Gli anni '90 rappresentano una stagione senza precedenti nella storia delle riforme amministrative dall'Unità in poi. Dopo decenni di immobilismo "è stato varato un numero di leggi di riforma amministrativa tale da superare nettamente, per concentrazione e contenuti, ogni altro periodo: le leggi del 1865, le riforme crispine, i provvedimenti giolittiani di inizio '900, il riformismo fascista degli anni trenta e quello repubblicano degli anni sessanta" (M. Cammelli).

Ad iniziare dagli anni '90 si hanno i primi segnali del cambiamento di tendenza nell'assetto dei poteri pubblici, contestualmente all'avvio di un processo di rivitalizzazione delle autonomie locali e, nell'ambito della riforma delle autonomie territoriali, si hanno le prime esplicite formulazioni del principio di sussidiarietà, anche nella sua valenza orizzontale.

La corposa produzione normativa, che elimina il tradizionale impianto relazionale fra le diverse istituzioni, si verifica proprio in un momento in cui avviene

un complesso passaggio istituzionale che vede lo Stato delegare parte dei propri poteri a organi sopranazionali, come la Commissione di Bruxelles, la Banca Centrale Europea, ecc.

I vecchi Stati europei hanno perso parte delle loro prerogative ed il nostro Stato, che ha sottoscritto il trattato di Maastricht del febbraio 1992, vede la propria azione compressa dall'alto a causa dell'espansione operativa dell'Unione Europea, e dal basso dalle istanze degli Enti locali perché venga applicato il principio di sussidiarietà e dalle Regioni perché si realizzi il federalismo amministrativo. I confini statali diventano evanescenti e viene eroso il concetto di sovranità. "Al modello degli Stati sovrani affermatosi con la pace di Westfalia del 1648 si sostituisce un modello in cui convivono un ordine globale ed un sistema di poteri locali che, assieme allo Stato, si proiettano nell'ordine globale".(S.Licciardello)

Rimanendo nell'ambito di questo quadro generale, che interessa non solo l'Italia, si evidenziano sinteticamente alcuni aspetti.

1. Le sfide di oggi sono di tale portata che non possono essere affrontate da un singolo Stato. Occorre agire attraverso un livello superiore e quindi appare obbligata la scelta del modello federale che permetta all'Unione Europea di prendere decisioni ed agire per le materie che gli Stati non sono più in grado di affrontare singolarmente.
2. Principi qualificanti sono quello della sussidiarietà, per cui "l'Unione interviene soltanto laddove la sua azione risulti più vantaggiosa di quella degli Stati presi separatamente" e quello "della partecipazione effettiva dei cittadini dell'Unione e degli Stati membri alla formulazione delle decisioni" la cui attuazione deve essere "al livello più vicino possibile ai cittadini" (Stato, Regioni, Poteri locali).

Il principio di sussidiarietà è ormai entrato nel nostro Ordinamento positivo.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, e segnatamente con la nuova formulazione dell'art. 118, il principio di sussidiarietà emerge a rango costituzionale, nella sua declinazione sia verticale che orizzontale.

3. Inoltre, la riforma del Titolo V ha dato un forte impulso al processo verso il federalismo avviato dal nostro Paese "nell'ottica di una gradualità e di una solidarietà responsabile" (L. Antonini).

Nel contesto della crisi dello Stato-nazione, il federalismo fiscale, con l'attuazione dell'art. 119 Cost., costituisce una condizione necessaria perché il disegno costituzionale possa svilupparsi compiutamente.

In questo processo di riforma costituzionale, il principio di sussidiarietà costituisce uno dei punti forti di riferimento, non solo in Italia, ma soprattutto a livello dell'Unione Europea. Un ruolo molto importante il principio di sussidiarietà lo gioca nel settore dell'attuazione dei diritti sociali.

La sussidiarietà costituisce una risorsa preziosa. "E' una soluzione che può salvare la modernità e tornare a fondarla sulla capacità della democrazia a costruirsi e correggersi senza sacrificare l'individuo" (B. Spinelli).

4. "In questo contesto assumono una nuova centralità i territori e le comunità (S. Licciardello) e lo Stato, assieme a Comuni, Province e Regioni, è uno dei soggetti territoriali che costituiscono l'Ordinamento (art. 114 Cost.).

La qualità dei territori potrà attrarre, con l'utilizzo di nuovi strumenti in linea con il dettato costituzionale, "modelli di sviluppo economico e sociale".

In sostanza, l'integrazione europea pone soprattutto alle amministrazioni locali la sfida del confronto dei "livelli di produttività": infatti, la competizione riguarda le differenti aree-sistema (Regioni ed Enti locali), la cui "attrattività" "sarà fortemente condizionata dall'efficienza delle amministrazioni locali" (E. Borgonovi).

Perché le riforme istituzionali in atto permettano di realizzare un soddisfacente sistema, non bastano, anche se essenziali, le architetture costituzionali, ma occorre anche realizzare buoni sistemi gestionali e operativi, che si caratterizzino per correttezza, alta capacità operativa, nonché orientati ai fini di interesse pubblico.

Le leggi, da sole, non sempre posseggono la forza di migliorare la trasparenza, la democraticità, l'efficacia dell'azione amministrativa; è necessario che il loro utilizzo, unitamente alle moderne tecnologie, sia governato, ossia rivolto ai fini di interesse comune e pubblico.

Il processo di integrazione sovranazionale mette le amministrazioni pubbliche a diretto confronto con le amministrazioni di altri Paesi.

“Non ci si potrà più limitare a dire che sono state applicate le leggi, ma gli Enti saranno valutati sui risultati complessivi tramite un confronto diretto con Istituzioni simili” (E. Borgonovi).

Con un modello di Stato di tipo federale si va affermando un nuovo modello organizzativo noto come “organizzazione a rete” (o network).

Il sistema a rete è un “concetto di natura istituzionale e riguarda il modello di esercizio di poteri, di governance come viene comunemente detta, tramite cui viene coordinata l’azione di soggetti che sono tra di loro indipendenti..”. Tale modello di sistema a rete risulta coerente con l’evoluzione della realtà moderna che, essendo diventata più articolata e pluralistica, “non accetta più forme di intervento pubblico uniforme, monolitico, dirigista” (E. Borgonovi).

Restando nell’ambito di questo quadro nuovo e complesso, in cui campeggiano processi di forte trasformazione istituzionale, la Conferenza Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome è coerente con lo sviluppo federalista delle Istituzioni della Repubblica, e con il principio per cui il cittadino ed ogni altra persona fisica e giuridica hanno diritto alla tutela del Difensore Civico, qualunque sia l’amministrazione con la quale hanno a che fare e quale che sia l’area del Paese ove essi vivono e/o operano, atteso che il diritto di rivolgersi al Difensore civico attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 2) lett. m. della Costituzione.

Nel citato Seminario di Londra è stata evidenziata la priorità della cooperazione fra Difensori civici nazionali e regionali, attraverso la rete dei Difensori civici europei.

L’obiettivo centrale, come sostenuto dal Mediatore Europeo, è quello “di rendere una realtà vivente i diritti dei cittadini e dei residenti nell’ambito dell’Unione Europea”.

“La rete è basata sul principio di sussidiarietà. Secondo tale principio l’applicazione del diritto dell’Unione Europea è la principale responsabilità dell’amministrazione degli Stati membri”.

“In pratica il rispetto dei diritti dipende largamente dalla qualità del lavoro quotidiano di queste amministrazioni e dallo spazio che viene riconosciuto agli organismi di controllo, inclusi i difensori civici, nel promuovere un’alta qualità dell’amministrazione e nel prevedere rimedi effettivi”.

Passando all’esame dell’attività dell’Ufficio espletata nel corso del 2006, si deve rilevare che il numero di interventi richiesti è stato di n.740, con una sensibile diminuzione rispetto al numero dei casi trattati nell’anno 2005. Tale diminuzione era stata prevista nel mese di luglio dello scorso anno, evidenziando alcune criticità che avrebbero potuto determinare un concreto ostacolo all’efficace e sereno svolgimento delle funzioni proprie dell’Ufficio. In particolare, tali considerazioni riguardavano la necessità, per un ufficio della Difesa Civica, di avere strutture adeguate ad accogliere le istanze che quotidianamente provengono dai cittadini e quindi evitare i rischi che comporta la mancanza di tale garanzia.

Si rappresentava altresì che il numero dei funzionari assegnati all’Ufficio è inferiore a quanto previsto dalla pianta organica, considerazione a tutt’oggi valida.

Occorre inoltre evidenziare che l’assegnazione di risorse finanziarie, allocate nel bilancio regionale con una precisa destinazione all’attività di difesa civica meglio risponderrebbe all’esigenza di una maggiore funzionalità della struttura.

A comprova di tale problema, si segnala come, nello scorso anno, si siano dovute imputare all’esiguo fondo destinato alle piccole spese dell’Ufficio, ammontante a euro 3.000, anche i costi relativi alla stampa del pieghevole predisposto al fine di divulgare l’attività del Difensore civico e le relative competenze.

Presumibilmente siamo lontani dai budget assegnati agli analoghi Uffici delle più importanti Regioni italiane ed europee, quali la Catalogna, le Fiandre e la Renania Palatinato.

Se il Piemonte si dovrà confrontare con le Regioni più avanzate d’Europa sotto vari profili, “non può sottrarsi al confronto anche sul piano del costume civile, di cui la funzionalità della Difesa Civica è un indicatore”. E una risposta per favorire una adeguata fruizione del territorio è data dalle risorse e dalle effettive possibilità di organizzazione che vengono concesse.

Vi sono anche risorse non quantificabili, ma che producono effetti di grande rilevanza. Le regole di funzionamento del sistema sono esse stesse una risorsa.

Se le regole della difesa civica e del suo funzionamento si dovessero trovare invischiate nell'intreccio burocratico delle strutture potenziali destinatarie del suo intervento, ci troveremmo di fronte ad un paradosso.

Occorre, d'altro canto, dare atto della fattiva collaborazione prestata da alcuni dirigenti; constatazione che, se confermata nei prossimi anni, consente di far intravedere possibili miglioramenti sulla via di un'amministrazione più vicina ai cittadini.

Nel momento in cui le esigenze di funzionamento della difesa civica devono essere mediate con le esigenze dell'apparato burocratico, si deve constatare che anche su questo piano il confronto con le altre Regioni, soprattutto dell'U.E., ci deve essere di sprone per definire regole di autonomia gestionale della difesa civica più coerenti con la sua natura di istituto indipendente.

Tuttavia, anche se il numero degli esposti è diminuito, l'attività del 2006 si può considerare positiva e pienamente soddisfacente se si considera il lavoro complessivamente svolto nel corso dell'anno (vedasi pag. 13).

I pareri formulati su alcuni disegni di legge riguardanti la programmazione socio-sanitaria e le pari opportunità; gli interventi svolti in merito a varie problematiche complesse e di forte interesse per la collettività; la fattiva presenza alle periodiche riunioni della Conferenza dei Difensori civici regionali; la partecipazione al Convegno internazionale sulla "Difesa civica in Italia e in Europa" (tenutosi a Firenze) ed al Seminario dei Difensori civici della Regione dell'U.E. (che ha avuto luogo a Londra), sono tutte attività svolte con grande dispendio di energie, che hanno portato a far conoscere anche all'esterno del territorio regionale il grande impegno ed a far apprezzare le competenze della Difesa civica di questa Regione.

L'attività di ammodernamento dell'Ufficio ha trovato rispondenza in una visione più dinamica del lavoro e più concreta della legge che, nell'ambito della correttezza, deve essere di aiuto alla soluzione dei problemi prospettati al Difensore civico.


Non va dimenticato, infine, il proficuo lavoro svolto in ordine a rilevanti questioni in ambito sanitario e socio-assistenziale evidenziate da associazioni di

volontariato che si occupano delle situazioni di disagio connesse alla non autosufficienza degli anziani ed alla disabilità.

In tal senso si colloca l'impegno dello scrivente nell'evidenziare, in occasione della riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici, il ruolo primario assunto dalle Regioni, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, nel regolare la materia relativa alle modalità di determinazione della situazione economica dei soggetti con gravi handicap o ultrasessantacinquenni non autosufficienti richiedenti prestazioni assistenziali.

Non ultimo, va menzionato l'avvio di rapporti con l'Università di Torino, concretizzatisi, per ora, nell'opportunità concessa agli studenti laureandi di svolgere specifici tirocini formativi presso questo Ufficio.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Francesco Incandela



Torino, Gennaio 2007

2) ATTIVITA' ESPLETATA NEL CORSO DEL 2006

Nell'illustrare l'attività svolta quest'anno dall'Ufficio, pare opportuno in primo luogo evidenziare la molteplicità e la varietà degli ambiti di intervento che hanno interessato questa Difesa Civica nel corso del 2006.

Oltre ai consueti interventi su istanza dei cittadini, l'Ufficio si è attivato anche su richiesta del Consiglio Regionale, al quale ha fatto pervenire osservazioni in sede di consultazioni relative all'esame di alcuni disegni di legge.

Particolarmente proficuo è stato poi l'impegno di questo Ufficio nell'ambito dell'attività di raccordo con le analoghe istituzioni di difesa civica che operano ai diversi livelli istituzionali (europeo, nazionale e locale).

E' continuata inoltre l'attività di comunicazione e di divulgazione dell'operato dell'Ufficio, attraverso l'elaborazione e la diffusione di pieghevoli e opuscoli, nonché mediante l'aggiornamento del sito Internet.

E' in corso di realizzazione anche l'intento di snellire le procedure interne all'Ufficio, attraverso la predisposizione di una procedura informatica in grado di gestire l'archivio della Difesa Civica. E' stata inoltre avviata una collaborazione a tempo determinato, avvalendosi dell'opportunità offerta dal "progetto stage", che prevede la possibilità di istituire tirocini formativi e di orientamento per stagisti laureandi o neo-laureati.

Preme in questa sede evidenziare come tutta l'attività della Difesa Civica sia tesa all'obiettivo di svolgere, al di là dell'esame e relativa soluzione delle specifiche questioni sottoposte dai cittadini, una efficace e concreta "*Attività di osservatorio privilegiato*", una attività cioè che, partendo dal caso singolo e particolare, costituisca occasione per un intervento di più ampio respiro volto a segnalare gli aspetti più problematici all'attenzione dell'Assemblea e dell'Amministrazione, al fine di elaborare soluzioni condivise.

Questo nuovo modo di operare, che ha costituito una significativa svolta nell'attività della Difesa Civica di questa Regione e che comporta un forte impegno ed un notevole impiego di energie, pare essere stato positivamente accolto dai membri dell'Assemblea regionale, come si è potuto constatare durante l'audizione del 20.06.06.

In questo senso, poichè l'attività della Difesa Civica può costituire un "valore aggiunto" per le Istituzioni regionali sulla strada della realizzazione della "buona amministrazione", lo scrivente ha inteso valorizzare la funzione della Difesa Civica quale strumento atto a concorrere al miglioramento dell'azione amministrativa.

A) Interventi su istanza dei cittadini

Nel corso del corrente anno l'Ufficio del Difensore Civico ha svolto, come di consueto, la propria attività di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

In tale ambito, l'Ufficio si è adoperato sia nell'attività di segnalazione di ritardi di pratiche inevase da parte di Pubbliche amministrazioni, sia svolgendo un'opera di istruttoria dei fascicoli volta a rilevare eventuali irregolarità o difformità dal dettato legislativo.

A ciò deve aggiungersi l'attività di informazione e di chiarimento in ordine alla normativa vigente nei casi segnalati, svolta anche al fine di accrescere la consapevolezza, da parte del cittadino, dei propri diritti e/o dei propri doveri nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Venendo ora ad esaminare i momenti più significativi dell'anno appena trascorso, (alcuni dei quali saranno ampiamente illustrati nel prosieguo della relazione) occorre preliminarmente sottolineare che il presente paragrafo non ha la presunzione di fornire un elenco esaustivo dei casi trattati dall'ufficio, vista la molteplicità e la varietà della casistica che, quotidianamente, viene sottoposta all'attenzione di questa difesa civica.

Ciò detto, va in primo luogo segnalato che prosegue l'attività dell'Ufficio volta a far fronte alla molteplicità delle richieste avanzate **in ambito sanitario e socio-assistenziale**, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, vanno evidenziati i problemi, talvolta anche strutturali, dei Presidi socio-assistenziali che accolgono anziani non autosufficienti, il problema delle dimissioni dei medesimi dalle Case di cura, l'annoso problema delle liste d'attesa, le questioni relative ai crediti assistenziali e all'applicazione dell'ISEE.

Strettamente connesse a tali problematiche sono poi le questioni che coinvolgono i soggetti portatori di **Handicap**, con particolare riferimento alla necessità di assicurare la mobilità dei medesimi, sia attraverso i servizi di trasporto

scolastico che tramite l'estensione del contrassegno di circolazione e sosta (v. **All.1**);

In tale contesto va segnalato che continua la proficua attività di collaborazione dell'Ufficio con numerose associazioni di volontariato che si occupano delle situazioni di disagio connesse alle disabilità, agli anziani cronici non autosufficienti, ai minori ecc.

Prosegue inoltre l'attività dell'Ufficio volta a segnalare i disagi dei cittadini nei riguardi del **trasporto ferroviario regionale**, laddove occorre dare atto di una più incisiva attività di controllo e sanzionatoria da parte delle competenti strutture regionali. In particolare sono emerse poi alcune questioni connesse alle tipologie di abbonamento previste per usufruire del servizio di trasporto pubblico locale, laddove alcuni cittadini evidenziavano delle presunte disparità fra coloro che utilizzano unicamente il servizio ferroviario locale e coloro che usufruiscono dell'intera rete di trasporto pubblico locale urbano e suburbano.

Particolare rilievo hanno assunto poi quest'anno le problematiche relative all'**Ambiente**, laddove assumono sempre maggiore rilevanza i disagi connessi all'inquinamento acustico e elettromagnetico, riconducibili perlopiù a fonti di natura industriale o commerciale ed alla presenza di impianti di telefonia cellulare e tele-radio-comunicazioni. In tale ambito va a collocarsi la questione relativa alla predisposizione dei piani di zonizzazione acustica da parte dai Comuni, nonché tutte le questioni connesse ai piani di risanamento acustico delle imprese ed ai relativi sistemi di rilevazione e controllo da parte dell'Ente pubblico (V. **All.2**); Un particolare approfondimento è stato poi dedicato dall'Ufficio ai problemi, segnalati da alcuni cittadini, scaturiti in seguito alla campagna di "*Incentivazione alla rottamazione dei veicoli*" promossa dalla Regione Piemonte nell'ambito del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria. In particolare gli esponenti hanno lamentato la difficoltà, sotto il profilo economico, a procedere all'acquisto di una nuova autovettura conforme alla vigente normativa. Una prima, fattiva risposta è pervenuta dalla Direzione interessata, la quale ha reso noto che la Regione Piemonte ha disposto l'incremento delle somme erogate a titolo di incentivo per la rottamazione delle auto.

Vanno inoltre ricordati gli interventi svolti dall'Ufficio in materia di **emergenza abitativa**, soprattutto nei casi segnalati da cittadini residenti in piccoli Comuni che, trovandosi in situazioni di presumibile emergenza abitativa, hanno

lamentato la difficoltà, da parte delle rispettive amministrazioni comunali, ad individuare soluzioni riconducibili alla vigente normativa, sia per quanto concerne l'individuazione di criteri di accesso, sia per quanto riguarda la competenza ad attivare procedure di assegnazione. (v. **All.3**).

Per quanto riguarda l'**urbanistica**, questo Ufficio ha ripetutamente riscontrato i problemi che scaturiscono dalla carenza di strutture amministrative pubbliche deputate all'attività di vigilanza in ordine alla corretta attuazione degli strumenti urbanistici da parte degli Enti territoriali, laddove l'unico strumento atto a risolvere eventuali irregolarità pare essere esclusivamente il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente (v.**All.4**).

Alcune segnalazioni hanno interessato i problemi relativi all'**assetto idrogeologico** di alcuni Comuni piemontesi, laddove si è potuta riscontrare una notevole difficoltà, da parte dei medesimi, ad effettuare una concreta ed efficace opera di pianificazione e programmazione degli interventi necessari a tutela del territorio e dei cittadini residenti (v.**All.5**).

L'Ufficio ha inoltre accolto diverse istanze proposte da **cittadini extracomunitari**, sia sotto il profilo del riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, sia riguardo alle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili. (v. **All.6**)

In ordine alle determinazioni in materia di **Accesso agli atti amministrativi**, l'intervento dell'Ufficio si è concentrato, in particolar modo, nell'individuazione dell'oggetto dell'esclusione dal diritto d'accesso, come disposto dall'art. 24 lettera c), così come modificato dalla Legge 15/2005.

Per quanto riguarda i rapporti con le **Amministrazioni periferiche dello Stato**, sono proseguiti, anche quest'anno, gli interventi a favore di cittadini pensionati nei confronti dei rispettivi enti previdenziali.

Le richieste di intervento hanno riguardato il ritardo dei suddetti enti nell'adottare provvedimenti concernenti il trattamento pensionistico, tra i quali il riconoscimento di contributi e di variazioni reddituali, nonché la mancata e/o carente informazione dei cittadini sull'importo delle aliquote applicate.

In particolare, sotto quest'ultimo aspetto, si è constatato che i prospetti riepilogativi, relativi alle competenze economiche spettanti, non recano l'indicazione delle relative aliquote, il che lascia intravedere una carenza nell'informazione fornita ai cittadini in merito al trattamento pensionistico (v.**All.7**).

Le segnalazioni che hanno interessato i **Servizi pubblici**, hanno frequentemente riguardato questioni relative agli **enti gestori del Servizio idrico integrato** per lo più concernenti le difficoltà evidenziate dai cittadini nell'accertare i reali livelli di consumo di acqua potabile legati ai diversi periodi di somministrazione, difficoltà presumibilmente causate dalle diverse modalità di verifica dei consumi previste ed attuate.

Tutto ciò in connessione con le modifiche intervenute nell'articolazione e nella quantificazione delle tariffe, che hanno fatto seguito al processo di riforma del Servizio idrico integrato che ha avuto luogo in questi ultimi anni.

B) Consultazioni, su richiesta del Consiglio Regionale, relative all'esame di disegni di legge

Nel corso del corrente anno, lo scrivente è stato interessato da alcune richieste, pervenute dalla Presidenza del Consiglio regionale, inerenti l'avvio delle consultazioni relative all'esame di alcuni disegni di legge.

In particolare l'Ufficio ha espresso una serie di osservazioni in merito all'esame istruttorio dei disegni di legge relativi alle norme per la programmazione socio-sanitaria e all'adozione del Piano Socio Sanitario regionale 2006-2010, proponendosi di sottoporre alla Commissione competente un panorama delle principali criticità emerse in ambito sanitario correlato da alcune osservazioni in ordine all'organizzazione del sistema socio-sanitario.

Pertanto, attraverso una carrellata dei casi sottoposti all'attenzione dell'Ufficio e delle relative problematiche emerse, lo scrivente ha ritenuto opportuno segnalare alcuni principi di carattere generale, quali l'esigenza di semplificazione delle procedure burocratiche previste per l'erogazione dei servizi sanitari. Tale osservazione assume maggior rilievo considerato che il cittadino, destinatario del servizio, è persona bisognosa di cure, sulla quale non dovrebbero gravare ulteriori appesantimenti burocratici. L'obiettivo della semplificazione potrebbe essere raggiunto anche attraverso una maggiore informatizzazione delle procedure, per consentire una più razionale ed efficiente metodologia di trasmissione e gestione dei dati.

Pare importante, inoltre, sottolineare come il principio più volte affermato della “centralità del cittadino”, destinatario dei servizi socio-sanitari, possa trovare una concreta realizzazione attraverso l’attuazione del principio di sussidiarietà, che implica, nella sua declinazione orizzontale, il coinvolgimento delle formazioni sociali, quali volontariato, famiglie, formazioni sociali “no profit”, nella programmazione, nella gestione e nella attuazione degli interventi di carattere socio-sanitario.

Un altro momento di particolare rilievo si è realizzato in sede di consultazioni relative ad un disegno di legge concernente le “norme di attuazione della parità di trattamento e del divieto di ogni forma di discriminazione nelle materia di competenza regionale”, laddove lo scrivente ha espresso alcune osservazioni relative alla proposta di estensione delle competenze dell’Ufficio della Difesa civica relativamente alle suddette materie.

Segnatamente, l’art. 12 del provvedimento in esame, ha inteso attribuire al Difensore Civico regionale nuovi compiti che contemplano, tra l’altro, l’esame istruttorio di disposizioni di legge, di regolamento, di comportamenti o prassi ed il conseguente rilievo dell’eventuale contrasto con i principi sanciti dal DDL in oggetto.

Tale disegno di legge prevede inoltre che venga attribuita a questa Difesa civica l’attività di segnalazione ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali di comportamenti e normative discriminatorie, nonché la funzione di tutela dei diritti delle persone che abbiano subito discriminazioni.

Di notevole impegno si prospetta infine l’attività di raccordo con la Consigliera di parità regionale, con le analoghe istituzioni di garanzia e con l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità.

Premesso che l’attualità e l’urgente necessità di intervenire su tali problematiche risultano ben presenti a questo Ufficio, al quale vengono periodicamente proposte segnalazioni di cittadini che lamentano trattamenti discriminatori da parte di vari settori della pubblica amministrazione, si ritiene che un ampliamento delle funzioni attribuite alla Difesa Civica non potrà che fornire ulteriori e più incisivi strumenti al fine di assicurare e rendere attuale la tutela dei diritti inviolabili della persona e il divieto di ogni forma di discriminazione.

C) Attività di integrazione e coordinamento con le istituzioni di difesa civica in ambito europeo, nazionale e locale.

Conformemente al dettato del vigente art. 90 dello Statuto regionale, nel trascorso anno 2006 si è dato impulso all'attività di raccordo con le analoghe istituzioni di difesa civica che operano ai diversi livelli istituzionali.

Segnatamente, in ambito europeo si è provveduto ad implementare i rapporti con i Difensori civici nazionali e regionali mediante una più capillare trasmissione della relazione annuale, cui ha corrisposto l'avvio di più frequenti rapporti epistolari concernenti, tra l'altro, specifici reclami pervenuti dai cittadini. Primaria importanza in tale percorso ha rivestito la partecipazione al già citato "5° Seminario dei Difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione Europea", organizzato dal Mediatore Europeo e dalla Commissione per l'amministrazione locale dell'Inghilterra, tenutosi a Londra dal 19 al 21 novembre dello scorso anno.

Il tema stesso del Seminario, "lavorando insieme per la promozione della buona amministrazione e la difesa dei diritti dei cittadini nell'U.E.", ha evidenziato la priorità attribuita, anche in sede europea, allo sviluppo di una sistematica collaborazione fra i Difensori civici nazionali e regionali, attraverso quella che viene definita la "rete dei Difensori civici europei". Accrescendo, in tal modo, le possibilità di tutela stragiudiziale dei diritti dei cittadini e contribuendo al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa.

I lavori del Seminario, che hanno consentito di attuare proficui scambi di opinioni ed esperienze con i colleghi delle diverse entità regionali europee, si sono sviluppati attraverso il confronto su tematiche rispettivamente concernenti: "l'implementazione del diritto comunitario negli Stati membri", "il lavoro attivo dei Difensori civici: la promozione della buona amministrazione", "il lavoro reattivo dei Difensori civici: la gestione delle denunce" e la "collaborazione attraverso la rete europea dei Difensori civici".

Tali tematiche hanno formato oggetto di specifiche e particolareggiate relazioni presentate dal Mediatore europeo, da personalità dell'Unione Europea e dell'Amministrazione del Regno Unito, da docenti universitari e da Difensori civici delle Regioni dell'Europa.

La partecipazione al Seminario ha quindi costituito un importante momento non solo per quanto attiene al confronto ed allo scambio di informazioni con le analoghe strutture regionali di difesa civica, ma soprattutto per consentire all'Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte, attraverso la progressiva attuazione di un fattivo e costante rapporto con il Mediatore europeo, di fornire ai cittadini un sempre più completo servizio di tutela per i casi ricompresi non solo in ambito regionale, ma anche in quello dell'U.E..

Per quanto concerne i rapporti con i colleghi regionali italiani, anche nel 2006 il Difensore civico ha partecipato fattivamente alle periodiche riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nell'anno appena trascorso, la Conferenza nazionale ha realizzato l'obiettivo di definire una proposta di legge sulla difesa civica e sull'istituzione del Difensore civico nazionale.

Tale proposta è stata ufficialmente presentata nel corso del Convegno internazionale sul tema "la Difesa civica in Italia e in Europa", tenutosi a Firenze, presso il Consiglio regionale della Toscana, il 16 ottobre 2006.

Gli organizzatori dell'incontro, Consiglio regionale e Difensore civico della Toscana, proponendo un confronto tra i diversi modelli di difesa civica presenti in Europa, rappresentati da autorevoli colleghi, hanno inteso fornire con l'importante contributo del Mediatore europeo uno stimolante quadro sulle più avanzate esperienze di difesa civica, al fine di introdurre una proposta di legge che mira ad allineare l'Italia ai paesi europei più evoluti in materia.

Occorre altresì ricordare che la Conferenza nazionale dei Difensori civici ha affrontato, anche nell'anno 2006, argomenti di concreto interesse per la tutela dei cittadini.

In tal senso pare opportuno ricordare che, nell'ambito del confronto di idee relativo alle rilevanti problematiche sociali connesse alla mancata o disomogenea applicazione delle norme riguardanti le modalità di determinazione della situazione economica dei soggetti con gravi handicap o ultrasessantacinquenni non autosufficienti richiedenti prestazioni assistenziali agevolate, il Difensore civico ha evidenziato il ruolo primario assunto anche in questa materia dalle Regioni, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione.

Il richiamo ad un forte impegno dei singoli Difensori civici nel sottoporre alle rispettive Amministrazioni regionali la necessità di adottare direttamente in sede regionale le norme regolamentari volte a consentire una corretta applicazione della normativa ha ottenuto un positivo riscontro da parte dei colleghi riuniti nella Conferenza.

D) Attività di comunicazione e divulgazione

Se la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della PA può ritenersi la funzione primaria e caratterizzante la Difesa Civica, di non secondaria importanza è l'attività di comunicazione e divulgazione dell'operato dell'Ufficio, attività necessaria e imprescindibile per un' Istituzione che intenda svolgere un ruolo attivo nell'ambito dell'amministrazione pubblica ed impegnarsi a favore dei cittadini.

E proprio sulla scorta di tali considerazioni ed alla luce, altresì, delle più avanzate tecnologie, anche di tipo informatico, che consentono di attuare nuovi e più capillari contatti con la popolazione residente e non, che nel corso del 2006 l'Ufficio ha inteso promuovere e qualificare il proprio sito Internet, reperibile all'indirizzo:

www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/dif_civico/index.htm.

In tal senso si è quindi provveduto ad aggiornare i contenuti del sito e a istituire una nuova sezione, denominata "*In Evidenza*", nella quale vengono periodicamente introdotti argomenti di carattere generale ed informazioni utili per i cittadini.

Nell'aprile 2006 si è inoltre dato corso ad una nuova ristampa, riveduta ed aggiornata, del tascabile dedicato al Difensore Civico regionale e si è provveduto, come di consueto, alla sua divulgazione. E' proseguita inoltre l'attività di distribuzione del pieghevole relativo al Difensore Civico regionale, in cui viene sommariamente descritta, a scopo divulgativo, la figura del difensore civico e le relative competenze.

Anche nel corso del 2006 è stata effettuata la trasferta periodica dell'Ufficio presso le sedi dell'URP di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, anche e soprattutto al fine di consentire un facile accesso alla Difesa Civica a tutti i cittadini residenti nelle rispettive Province, conformemente ai principi costituzionali di sussidiarietà e di prossimità al cittadino.

Non ci si può tuttavia esimere dal puntualizzare almeno due aspetti problematici connessi all'attività di comunicazione e divulgazione: in primo luogo va rilevato che la stessa viene promossa ed effettuata con le poche risorse, sia in termini di personale che economiche, di cui dispone l'Ufficio, tanto che si è dovuto imputare all'esiguo fondo destinato alle piccole spese dell'Ufficio, ammontante a euro 3.000, anche i costi relativi alla stampa del pieghevole predisposto al fine di divulgare l'attività del Difensore civico e le relative competenze. Inoltre non si può sottacere che tale attività, se pur espressa con impegno e professionalità, non è da sola sufficiente a fronteggiare quell'esigenza di diffusione e comunicazione che un Ufficio come quello della difesa civica impone, come purtroppo dimostra il segno negativo registrato quest'anno nel numero delle pratiche.

E) Organizzazione dell'Ufficio

Allo scopo di snellire e rendere più efficienti le procedure interne all'Ufficio, si è provveduto, nel corso del 2006, ad attivare la realizzazione di una procedura informatica in grado di gestire l'archivio della Difesa Civica. Gli obiettivi principali del progetto sono la creazione di un archivio contenente le principali informazioni sui casi trattati e un'anagrafe dei richiedenti l'intervento, oltre che la gestione dei dati presenti nell'archivio e la definizione di un ambiente di ricerca che permetta di ritrovare le pratiche secondi i criteri stabili.

L'anno appena trascorso ha visto, tra l'altro, porre le basi per l'avvio di una collaborazione con l'Università di Torino mediante specifici tirocini formativi da svolgersi presso l'Ufficio del Difensore Civico regionale. Tale collaborazione offre l'opportunità di instaurare proficui contatti con il mondo universitario, al fine di un reciproco scambio tra le relative esperienze.

3) PROBLEMATICHE PARTICOLARI

All.1) Rilascio del contrassegno speciale di circolazione e sosta ai disabili psichici

In seguito ad un esposto trasmesso da una associazione di famiglie di disabili intellettivi e relazionali, lo scrivente ha sottoposto all'Ufficio regionale competente la proposta di estendere la concessione del contrassegno di circolazione e sosta anche ai disabili psichici.

In tale ambito questo Ufficio ha osservato che l'attuale interpretazione della norma (art. 381 DPR 495/1992), che individua nei soli disabili fisici gli esclusivi fruitori di detta agevolazione, non tiene conto di tutti quei fattori collegati alla disabilità intellettiva, quali la mancanza di freni inibitori e imprevedibilità degli atteggiamenti, incapacità di attenzione nelle situazioni di pericolo, difficoltà di spostamenti logistici ecc, che comportano l'impossibilità a deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore.

Ai fini di una corretta interpretazione della "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" occorre far riferimento non solo alla capacità di compiere la funzione neuromotoria della deambulazione, ma anche a quei fattori di ordine psichico che rendono il soggetto incapace di intendere e di volere ed impossibilitato, senza l'ausilio di un accompagnatore, ad una normale vita di relazione.

La mancata concessione del contrassegno a persone con disabilità intellettiva, per lo più invalidi al 100%, riconosciuti in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, e pertanto con necessità di accompagnatore, (cod. 06) contrasterebbe quindi con la stessa ratio per cui la norma è stata posta, ossia quella di facilitare la mobilità alle persone che, per la particolare patologia da cui sono affette, potrebbero vedere limitata, e non addirittura preclusa, ogni possibilità di circolazione.

A riscontro della richiesta formulata dalla difesa civica piemontese, il Settore programmazione sanitaria della Regione Piemonte, ha specificato che con DGR n. 30-13684 del 18.10.2004 – "Disposizioni su certificazioni di medicina legale" la Regione Piemonte aveva disposto che il rilascio del certificato finalizzato alla concessione del contrassegno del "parcheggio riservato agli invalidi"

dovesse esser emesso a favore delle persone con disabilità, riconosciute dalle competenti commissioni, tra cui i portatori di “handicap grave”, evidenziando che in tale tipologia di disabilità possono essere inclusi anche sindromi di natura psichica che riducono o rendono nulle le capacità autonome di deambulazione e che richiedono l’ausilio di un accompagnatore.

All’esito della vicenda, l’associazione esponente, nel ringraziare lo scrivente per la fattiva e preziosa collaborazione, ed al fine di diffondere e condividere il più possibile l’importante successo ottenuto, ha ritenuto di darne notizia nel numero di dicembre 2006 della rivista “La Rosa Blu”.

All.2) Problemi connessi alla normativa in materia di inquinamento acustico

Anche quest’anno numerosi casi segnalati dai cittadini hanno riguardato i disagi connessi a situazioni di inquinamento acustico, riconducibili per lo più, alle emissioni sonore provenienti da piccole imprese industriali e artigianali o, più semplicemente, collegate all’esercizio di attività commerciali quali bar, pizzerie e sale giochi.

Nell’esaminare tali questioni non va preliminarmente trascurato il fatto che esse presentano una molteplicità di aspetti: infatti i problemi connessi all’inquinamento acustico rilevano sia da un punto di vista penalistico (reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, art. 569 c.p.) sia da un punto di vista civilistico (immissioni di cui all’art. 844 c.c.), fino a costituire infine, in taluni casi, violazione di norme amministrative.

Sotto il profilo amministrativo assumono una particolare rilevanza gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati dai Comuni, con particolare riferimento alla suddivisione del territorio ai fini della classificazione acustica, così come imposto dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 26.10.1995 n. 447) e dalla L.R. 20.10.2000 n. 52.

Tuttavia, tenuto conto che i piani di classificazione acustica del territorio si adattano per lo più alle prevalenti condizioni di utilizzo del territorio stesso, sulla base della ricognizione delle realtà ivi effettivamente insediate, non pochi sono i problemi che emergono laddove si sia in presenza di un contesto urbanistico

caratterizzato da una particolare disomogeneità, in cui convivono destinazioni dissimili: un'area residenziale prossima ad un insediamento industriale, un'area residenziale promiscua ad attività miste artigianali e commerciali, ecc.. In questi casi, tenuto conto della peculiarità del territorio, può verificarsi che il piano di zonizzazione acustica comunale attribuisca ad una zona parzialmente residenziale (e comunque disomogenea) un limite di esposizione al rumore (misurato in decibel) sensibilmente più alto rispetto ad un'altra zona esclusivamente residenziale.

Un altro problema è inoltre connesso alla contiguità fra aree non omogenee, che configura quella che viene definita una *“tipica zona di accostamento critico non eliminabile”*, intendendo con tale locuzione l'adiacenza di zone inserite in classi acustiche non contigue, che differiscono cioè più di 5dB (art. 6 L.R. 52/2000). Si tratta di una situazione, non priva di criticità, che impone alle amministrazioni comunali di predisporre piani di risanamento acustico, finalizzati a pervenire, in tempi certi, alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

La legge regionale impone inoltre a tutte le imprese produttive di verificare la compatibilità fra le emissioni sonore generate e i valori limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica e, in caso di riscontro negativo, di predisporre apposito piano di risanamento acustico. In molti casi di cui si è occupato l'Ufficio, ciò è stato possibile solo grazie all'intervento di cittadini, organizzati e non, che, nel sollecitare le rispettive amministrazioni comunali, sono riusciti ad ottenere, anche con il sostegno dello scrivente, controlli acustici finalizzati alla verifica del rispetto della normativa. Anche in questi casi sono tuttavia emersi una serie di problemi relativi alla procedura prevista per la valutazione, da parte degli organi pubblici competenti, dell'idoneità ed efficacia del piano di risanamento predisposto dalle imprese. In particolare è emerso che la normativa, che prevede un collaudo acustico successivamente alla realizzazione degli interventi di bonifica acustica da parte delle imprese, non impone la necessaria presenza, in tale sede, di un tecnico pubblico competente alla valutazione dell'idoneità e dell'efficacia degli interventi effettuati dal privato ai fini della bonifica. Tale collaudo viene pertanto effettuato da un consulente incaricato dall'impresa, che si limita a trasmettere le risultanze dello stesso all'amministrazione comunale di riferimento, la quale può imporre le eventuali prescrizioni del caso e disporre degli interventi di verifica a campione.

Tuttavia tale procedura, che presenta aspetti di opacità connessi all'effettività dei controlli, non pare, nella sostanza, idonea ad assicurare una tutela effettiva per i cittadini che, in alcuni casi, hanno prospettato all'attenzione dello scrivente situazioni di pesante e persistente inquinamento acustico nonostante la formale regolarità degli interventi di bonifica e del relativo collaudo.

Sarebbe pertanto opportuno che le Direzioni regionali competenti, preso atto delle criticità emerse, attraverso un'attenta analisi della concreta efficacia ed incisività delle procedure attualmente previste dalla normativa regionale, procedessero ad una verifica in merito alla necessità di colmare eventuali carenze nelle norme o nella prassi amministrativa.

All.3) Criticità concernenti le procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in particolari situazioni di emergenza abitativa e sociale.

Nel corso dell'anno 2006 sono pervenuti a questo Ufficio esposti, nei quali cittadini coinvolti in particolari situazioni di disagio sociale, hanno rappresentato la concreta difficoltà nell'accedere alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dalla vigente normativa regionale per i casi di effettiva emergenza abitativa.

Particolare rilevanza hanno assunto i casi in cui la presumibile emergenza abitativa si sia venuta a creare presso piccoli Comuni non titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o titolari di un esiguo numero di essi.

Le situazioni di emergenza abitativa di cui l'Ufficio della Difesa civica è venuto a conoscenza attraverso reclami sono il risultato di situazioni di disagio difficilmente riconducibili a precise tipologie, connesse al rientro in Piemonte di cittadini emigrati all'estero, a fenomeni di emigrazione nella nostra Regione, così come a gravi e particolari esigenze di natura socio-sanitaria e talvolta a vicende in cui diversi fattori di criticità sono difficilmente distinguibili.

Spiace rilevare come ai cittadini portatori delle suddette situazioni di disagio vengano talvolta opposti da alcuni Comuni riscontri apparentemente non riconducibili alle procedure previste dalla normativa vigente o comunque non improntate ad un concreto intento risolutivo dei problemi rappresentati.

Pertanto, l'intervento del Difensore civico non si è risolto in una semplice segnalazione delle situazioni di disagio finalizzata a sensibilizzare le Amministrazioni pubbliche coinvolte, ma soprattutto ha inteso promuovere una precisa definizione delle competenze in merito all'avvio delle procedure di assegnazione di alloggi, collegata ad una individuazione dei criteri di assegnazione che tenga conto della concretezza dei problemi evidenziati dai richiedenti, nell'ambito delle reali dinamiche dei rapporti umani e civili.

In tal senso questo Ufficio, in occasione di uno specifico caso con caratteristiche di particolare gravità ed urgenza, ha sollecitato l'attenzione della competente struttura regionale, affinché attraverso un'attenta analisi delle procedure definite dalle vigenti normative regionali, si possa pervenire ad un'applicazione uniforme della legge non costretta da farraginosi meccanismi burocratici, che talvolta paiono deliberatamente realizzati a danno del cittadino.

La precisa definizione di tali procedure, oltre ad assicurare l'equità di trattamento tra i vari richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è altresì necessaria ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, prerogativa tanto più indispensabile trattandosi di un bene fondamentale della vita, qual'è la casa.

All.4) Vigilanza sull'attività di pianificazione urbanistica svolta dai Comuni.

A seguito di alcuni interventi svolti dall'Ufficio in merito a reclami riguardanti situazioni di disagio connesse alla presenza di attività artigianali o industriali in aree abitative, è emersa la difficoltà per i cittadini nell'individuare le strutture amministrative deputate a svolgere le funzioni di vigilanza sull'attività di pianificazione urbanistica dei Comuni e sull'attuazione dei conseguenti strumenti urbanistici adottati.

In un significativo caso riguardante un'attività artigianale ricompresa in un'area identificata dal Piano Regolatore quale residenziale, trasformatasi nel tempo in attività industriale, lo scrivente ha da principio rilevato, sulla base di quanto esposto da un cittadino, presunti aspetti di contraddittorietà nell'attività di pianificazione urbanistico-edilizia nello specifico svolta dall'Amministrazione del relativo Comune.

Conseguentemente questo Ufficio ha provveduto a rappresentare tali presunte contraddittorietà alla struttura regionale di riferimento per quanto concerne la pianificazione, la gestione e la vigilanza urbanistica.

Tutto ciò in quanto la situazione descritta dal cittadino appariva caratterizzata da profili di particolare rilevanza, dovuta all'accertata insalubrità dell'attività svolta nell'insediamento industriale, al progressivo incremento di edifici residenziali nella zona in questione ed alla prevista realizzazione di un edificio scolastico nei pressi dell'attività industriale sopra menzionata.

I riscontri pervenuti hanno messo in luce la competenza comunale in merito all'attività di pianificazione urbanistico-edilizia così come disciplinata dalla legge regionale 56/77 e le possibilità per i cittadini di formulare osservazioni in specifiche fasi del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, individuate dalla stessa legge regionale.

A queste possibilità si è aggiunto il richiamo alla possibilità di adire, in ultima istanza, la competente giurisdizione amministrativa.

Tali indicazioni, pur presupponendo l'attuale ruolo svolto dall'Amministrazione regionale nei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici in base a quanto disposto dalla l.r.56/77, hanno in definitiva messo in luce l'accresciuta autonomia degli Enti locali a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

Tuttavia, dall'intervento svolto dall'Ufficio non sono emerse precise indicazioni in merito al contenuto concreto di quella funzione di vigilanza urbanistica ancora oggi attribuita all'Amministrazione regionale dalla vigente normativa.

Questo forse a causa della non compiuta definizione di quel processo di "riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica", già previsto dall'art.88 della legge regionale 44/2000 mediante la riforma della citata legge regionale 56/77.

Tutto ciò premesso, pare opportuno rammentare che la precisa individuazione degli enti deputati a svolgere la funzione di vigilanza urbanistica e dei limiti posti all'esercizio della vigilanza stessa, riveste una notevole importanza al fine di mettere a disposizione della collettività concreti strumenti di tutela dei propri diritti, non limitandoli di fatto all'onerosa possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

All.5) Questioni concernenti l'assetto idrogeologico del territorio.

Nel corso del 2006 sono pervenuti alcuni reclami riguardanti il ripetersi di allagamenti in abitazioni private, presumibilmente derivanti da critiche situazioni idrogeologiche determinatesi a seguito di carente regimazione delle acque meteoriche e superficiali o connesse alla realizzazione di opere pubbliche nelle aree adiacenti.

L'intervento dell'Ufficio si è indirizzato innanzitutto nei confronti delle Amministrazioni comunali interessate, sottolineando, se necessario, come la vigente normativa regionale (l.r.44/00) attribuisca ai Comuni rilevanti funzioni in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque e del reticolo idrografico, sia sotto il profilo del rilevamento, della disciplina e del controllo degli scarichi, sia sotto quello della pianificazione e della programmazione degli interventi che risultino necessari a tutela del territorio.

D'altro canto, preso atto dei riscontri forniti dagli Enti locali, talvolta improntati non tanto ad una prospettiva di risoluzione strutturale delle questioni prospettate, quanto all'individuazione di interventi di emergenza compatibili con le disponibilità finanziarie, questo Ufficio ha proseguito nella propria attività sottoponendo le suddette criticità all'attenzione delle competenti Direzioni dell'Amministrazione regionale.

Tutto ciò al fine di sollecitare l'attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle competenti strutture regionali in concorso con gli Enti locali, affinché mediante l'analisi delle situazioni rappresentate dai cittadini, si individuassero possibili modalità risolutive, con l'indicazione concreta degli interventi attuabili e degli Enti competenti a realizzarli.

Dai riscontri pervenuti non è apparso un chiaro intento di rispondere compiutamente all'esigenza di pianificazione e di coordinamento, fondamentale nell'affrontare le suddette questioni che incidono profondamente sulla vita dei cittadini, anche tenendo conto delle sempre più frequenti emergenze climatiche.

Per quanto concerne le criticità di carattere idrogeologico connesse dalla realizzazione di opere pubbliche, nell'anno appena trascorso si è avuto modo di approfondire la conoscenza di situazioni caratterizzate dalla gravità delle conseguenze a danno dei cittadini.

Segnatamente, in un recente caso riguardante allagamenti in abitazioni private presumibilmente causati dall'innalzamento della falda acquifera, in occasione della realizzazione di più opere pubbliche, gravanti su di una medesima area, è emersa l'estrema rilevanza di un corretto procedere nella valutazione di impatto ambientale dei singoli progetti, considerati nei loro aspetti di interconnessione.

In tal senso, nel caso in questione, sono risultate presumibili difficoltà nell'applicazione di quelle norme regionali che prevedono, in presenza di progetti relativi a più opere pubbliche connesse tra di loro, una specifica attività procedurale volta a far emergere le loro interferenze e gli effetti sinergici dei diversi lavori sull'assetto idrogeologico del territorio.

Anche in questo caso, pur in presenza di norme di legge esplicitamente relative a tali tipologie di problemi, è apparsa chiara la difficoltà per il cittadino di individuare un unico soggetto istituzionale di riferimento il quale, attraverso una indispensabile opera di coordinamento dei soggetti istituzionalmente competenti, consenta di avere una precisa informazione sugli aspetti procedurali tra loro connessi, tanto più necessaria quando si tratti di opere potenzialmente dotate di un forte impatto sull'ambiente, con pesanti conseguenze per la collettività.

All.6) Riconoscimento di titolo professionale a cittadina extracomunitaria

E' stato sottoposto all'attenzione di questo ufficio il caso di una cittadina albanese residente in Piemonte che ebbe a frequentare, presso ente accreditato dall'Amministrazione, un corso di formazione professionale per educatore di asili di prima infanzia.

Successivamente, la cittadina albanese, terminato il corso ed il relativo stage, aveva chiesto l'inserimento nella graduatoria istituita presso il Comune di residenza: accesso negato in quanto tale facoltà era riservata esclusivamente a cittadini comunitari.

Al riguardo, la reclamante ha fatto presente che, al momento dell'iscrizione presso la scuola di formazione, era stata illustrata agli aspiranti frequentatori la possibilità di conseguire il titolo di educatore di asilo di prima infanzia e quindi iscriversi alla graduatoria comunale, senza alcuna precisazione riguardo ai cittadini

extracomunitari e che, proprio in virtù di tale prospettiva occupazionale, la medesima aveva interrotto l'attività lavorativa che all'epoca svolgeva.

L'ufficio ha provveduto perciò a segnalare il caso della cittadina albanese all'Amministrazione che aveva finanziato la scuola di formazione professionale formulando alcuni rilievi sulle modalità utilizzate per spiegare agli utenti gli obiettivi ed i titoli che avrebbero potuto conseguire a seguito della frequentazione del corso.

In particolare la Difesa civica ha appuntato che la comunicazione verso l'utenza di un servizio per essere efficace deve connotarsi per chiarezza ed immediatezza, ovvero comprendere l'illustrazione di tutti gli aspetti relativi ai vantaggi ed alle utilità ricavabili attraverso la prestazione offerta.

In altre parole, la scuola di formazione avrebbe dovuto descrivere tutti gli sbocchi professionali esistenti al termine della frequentazione del corso, evidenziare gli aspetti positivi e negativi e dire apertamente che l'accesso alla graduatoria del Comune era riservata ai soli cittadini comunitari, evitando che si nutrissero aspettative prive di un reale riscontro e fossero compiute, da parte degli iscritti, scelte errate sulla propria vita lavorativa.

Peraltro tale *modus operandi* si rende necessario anche per la sempre più frequente partecipazione di cittadini extracomunitari ai corsi di formazione professionale, i quali il più delle volte non sono in grado di conoscere la normativa nazionale e hanno quindi bisogno di chiarimenti specifici ed adeguati per fruire appieno del servizio formativo.

In definitiva, secondo quanto osservato dall'ufficio, la chiarezza della comunicazione deve essere tale da non creare aspettative infondate per non danneggiare persone già in difficoltà e formulata in modo da fornire sempre un'immagine trasparente dell'Amministrazione.

All.7) Diritto di informazione sugli importi relativi ai trattamenti pensionistici

Nel corso dell'anno 2006 sono stati proposti all'ufficio alcuni reclami da parte di cittadini che hanno lamentato difficoltà nell'individuare le competenze economiche relative ai trattamenti pensionistici e nell'ottenere, al riguardo, una spiegazione dai competenti enti previdenziali. In particolare è stato segnalato

che sui relativi prospetti riepilogativi non è indicato l'importo dell'aliquota IRPEF a discapito di un'adeguata informazione sull'entità effettiva del trattamento pensionistico.

L'intervento del Difensore civico è stato quindi diretto non solo a ottenere una risposta sull'importo dell'aliquota IRPEF applicata, ma principalmente a richiamare l'attenzione degli uffici sulla rilevanza dell'informazione nell'ambito del procedimento di erogazione del trattamento pensionistico.

Al riguardo, perciò, la Difesa civica si è concretizzata nel sollevare alcuni rilievi agli Enti previdenziali interessati evidenziando, in primo luogo, che l'indicazione della percentuale dell'aliquota IRPEF attiene ad un diritto soggettivo di informazione di cui sono titolari tutti i cittadini aventi diritto a pensione.

In tale ambito è stato precisato quindi che le scelte, assunte unilateralmente, a livello organizzativo, da parte degli Enti previdenziali, in riferimento alla compilazione dei prospetti riepilogativi, non dovrebbero limitare la conoscenza e la comprensione dell'effettiva entità del trattamento pensionistico.

Si è osservato, inoltre, che non dare la possibilità di conoscere in modo chiaro ed esaustivo le competenze economiche relative agli emolumenti erogati, ed in special modo l'importo dell'aliquota IRPEF che grava sulle pensioni, riduce il livello di informazione dei cittadini ed incide quindi sull'applicazione del principio, tanto più generale quanto fondamentale, di trasparenza dell'attività amministrativa. E così, proprio nell'ottica di eliminare ogni possibile ed eventuale opacità del procedimento relativo all'erogazione del trattamento pensionistico, l'ufficio della Difesa civica ha messo l'accento sul rapporto di prossimità territoriale che collega i cittadini agli uffici previdenziali decentrati.

Precisamente, la funzione che le sedi periferiche degli Istituti previdenziali svolgono è quella di essere il più vicino possibile ai cittadini i quali rivolgeranno a quest'ultime le loro richieste di spiegazioni e, tra le altre, quelle relative alla lettura dei prospetti riepilogativi.

In questo modo gli uffici territoriali, che costituiscono l'interlocutore principale tra il cittadino e l'ente previdenziale, hanno acquisito un ruolo fondamentale per l'informazione e la garanzia della trasparenza amministrativa.

Tali elementi pertanto hanno portato la Difesa civica verso l'affermazione che, in riferimento al trattamento pensionistico, gli uffici previdenziali decentrati dovrebbero fornire in ogni caso ai cittadini un'informazione completa ed esauriente su tutti gli aspetti relativi all'entità degli emolumenti erogati.

4) ELENCO DEI CASI

Per i casi contrassegnati () l'intervento è stato richiesto
con esposto dai cittadini*

1.	2.1.06*	Esposizione di manifesto su costruzione di nuovo ospedale.
2.	2.1.06*	Presunto illecito edilizio.
3.	2.1.06*	Incidente stradale causato da fauna selvatica.
4.	4.1.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 11', Torino/Domodossola 35', Torino/Arquata 20', Torino/Cuneo 21', Milano/Torino 17', Domodossola/Torino 11', Arquata/Torino 32', Cuneo/Torino 26', Genova/Torino 35'.
5.	9.1.06*	Bando universitario per il conferimento di borsa di studio e servizi abitativi.
6.	9.1.06	Assoggettabilità ad IRPEF di trattamento pensionistico.
7.	10.1.06	Richiesta pagamento di importo relativo a morosità su cartella esattoriale.
8.	10.1.06*	Mancata risposta a nota di cittadino, da parte assessorato al turismo di Ente Pubblico.
9.	11.1.06	Richiesta di parere in ordine a istanza di risarcimento danni causati da guasto a impianto fognario.
10.	11.1.06	Ritardo nella convocazione a visita medica per rinnovo patente a cittadino disabile.
11.	11.1.06	Accordo bonario con Comune per cessione di terreno.
12.	11.1.06	Richiesta di contributo per danni causati da evento alluvionale.
13.	11.1.06	Mancato riscontro ad esposti concernenti presunte irregolarità urbanistico-edilizie.
14.	11.1.06	Richiesta di ripristino di strada vicinale.
15.	11.1.06*	Errata fatturazione del consumo di acqua potabile nel periodo 2003/2005.
16.	12.1.06*	Problemi relativi a fornitura di gas da parte di gestore.
17.	12.1.06*	Ricorso relativo all'osservanza della legge 241/90 sull'accesso ai documenti.
18.	12.1.06	Questioni concernenti l'organizzazione del servizio idrico integrato.

19.	12.1.06*	Richiesta di adeguamento di locali pubblici privi di barriere architettoniche.
20.	12.1.06	Richiesta di costituzione di consorzio obbligatorio per strada vicinale.
21.	12.1.06*	Rimostranza relativa ad accertamento di infrazione al codice della strada.
22.	12.1.06	Problema di comunicazione con gestore di servizio pubblico e conseguenti presunte anomalie nella fatturazione dei consumi.
23.	12.1.06	Questione inerente al pagamento di tariffa per la raccolta differenziata.
24.	13.1.06	Ricovero di paziente in reparto psichiatrico.
25.	13.1.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 23', Susa/Torino 11', Genova/Torino 17', Torino/Arquata 18', Savona/Torino 15'.
26.	13.1.06	Informazioni in ordine a procedura di recupero crediti derivanti da tributi.
27.	17.1.06	Informazioni inerenti a servitù di passaggio su area comunale.
28.	17.1.06	Richiesta di intervento in ordine ad apposizione di termini tra fondi.
29.	19.1.06*	Richiesta da parte di RSA di versamento di cauzione per ricovero anziani non autosufficienti.
30.	19.1.06*	Problematiche relative a progetto preliminare di elettrodotto.
31.	20.1.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Domodossola/Torino 12', Torino/Domodossola 47', Susa/Torino 11', Savona/Torino 16', Genova/Torino 72', Acqui/Torino 13', Torino/Arquata 32'.
32.	23.1.06*	Rimborso di tassa automobilistica.
33.	24.1.06*	Emergenza abitativa per nucleo familiare.
34.	24.1.06*	Esercizio di attività di legnatico all'interno di riserva speciale di caccia.
35.	24.1.06	Istanza di rimborso spese per cure termali.
36.	24.1.06	Riconoscimento di contributi previdenziali concernenti periodi lavorativi presso azienda privata.
37.	24.1.06*	Problematica relativa a pagamento tassa rifiuti solidi urbani.
38.	24.1.06*	Richiesta interessi di T.F.R.
39.	24.1.06*	Esposizione di varie problematiche di carattere personale.
40.	25.1.06	Ritardi nella liquidazione di pensione e di T.F.R. da parte di Istituto previdenziale.

41.	26.1.06*	Appalto di concorso indetto da Comune.
42.	26.1.06*	Problema con Istituto assicurazioni lavoratori.
43.	26.1.06*	Problema con Istituto assicurazioni lavoratori.
44.	27.1.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 27', Torino/Cuneo 18', Milano/Torino 16', Savona/Torino 23', Cuneo/Torino 23', Acqui/Torino 15', Pinerolo/Torino 11', Susa/Torino 11'.
45.	30.1.06*	Richiesta di esonero da spesa concernente accatastamento di terreni derivanti da cessione gratuita a favore di Comune.
46.	31.1.06*	Partecipazione alla votazione assembleare nell'ambito di persona giuridica pubblica.
47.	31.1.06*	Inquinamento acustico superiore a quello consentito dalla legge.
48.	1.2.06*	Contestazione concernente l'avviso di accertamento di violazione tassa automobilistica.
49.	1.2.06*	Contestazione concernente l'avviso di accertamento di violazione tassa automobilistica.
50.	1.2.06*	Problematica relativa a tempi di attesa per ricovero anziano non autosufficiente.
51.	1.2.06*	Mancato riconoscimento, da parte Istituto Previdenziale, di versamenti da condono regolarmente versati.
52.	1.2.06	Mancato riconoscimento, da parte Istituto Previdenziale, di periodo contributivo regolarmente versato.
53.	1.2.06	Problematica relativa ad immobile acquistato con finanziamento agevolato.
54.	2.2.06*	Mancato riscontro a richiesta di informazioni rivolta ad amministrazione comunale.
55.	2.2.06	Problematica relativa ad immobile acquistato con finanziamento agevolato.
56.	2.2.06	Mancata mobilità di dipendente tra enti pubblici.
57.	2.2.06	Mancato riscontro da parte di Assessorato regionale.
58.	2.2.06	Problematica relativa ad immobile acquistato con finanziamento agevolato.
59.	2.2.06	Richiesta di dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
60.	3.2.06*	Problematica relativa ad accertamento di violazione tassa automobilistica.
61.	3.2.06*	Accessi a strada statale privi di autorizzazione.

62.	3.2.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 52', Torino/Arquata 164', Torino/Cuneo 21', Susa/Torino 50', Cuneo/Torino 12', Pinerolo/Torino-Lingotto 32', Savona/Torino 19', Torino/Domodossola 68', Acqui/Torino 51', Genova/Torino 18', Milano/Torino 13'.
63.	6.2.06*	Mancata assistenza di paziente ricoverato presso R.S.A.
64.	7.2.06	Richiesta di assistenza sociale ad enti competenti.
65.	7.2.06*	Abbattimento di alberi pericolanti.
66.	7.2.06*	Assegnazione letti di sollievo per anziani malati cronici.
67.	7.2.06*	Installazione impianto di ripetizione del segnale G.S.M.
68.	7.2.06*	Richiesta intervento per l'attivazione della fornitura di quotidiani e periodici in una stazione di servizio.
69.	7.2.06	Problematica concernente benefici previdenziali ex L.257/92.
70.	8.2.06	Presunta discriminazione di lavoratrice madre nell'ambito di procedura di mobilità.
71.	8.2.06*	Problematiche relative al canone di depurazione acque.
72.	8.2.06	Mancato riconoscimento di periodi contributivi versati come coltivatore diretto.
73.	8.2.06	Presentazione di due ricorsi risultanti mai pervenuti a istituto previdenziale.
74.	8.2.06*	Segnalazione in merito a sosta di autoveicoli di fronte a passi carrai.
75.	9.2.06	Richiesta di rimborso spese sostenute per comunicazione facilitata a cittadino portatore di handicap.
76.	9.2.06*	Infiltrazioni di colaticcio provenienti da fondo limitrofo.
77.	9.2.06	Informazioni in ordine alla comunicazione di contributo statale da parte di organo di Governo.
78.	10.2.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 15', Torino/Domodossola 18', Torino/Cuneo 19', Susa/Torino 14', Pinerolo/Torino-Lingotto 54'.
79.	13.2.06*	Richiesta di chiarimenti in merito alla compatibilità di un assessore comunale.
80.	13.2.06*	Problematica relativa a rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato.
81.	14.2.06*	Problemi di affidamento servizi di interpretariato L.I.S. in occasione delle Olimpiadi 2006.

82.	14.2.06	Problemi riguardanti sistemi di abbonamento ferroviario.
83.	14.2.06	Immissioni di fitofarmaci, utilizzati per l'irrorazione di vigneti.
84.	14.2.06*	Interruzione di pagamento di assegni famigliari spettanti a pensionato.
85.	15.2.06	Questioni previdenziali connesse a sentenza di reintegro nel posto di lavoro.
86.	16.2.06	Ritardo nella liquidazione di contributo.
87.	16.2.06*	Richiesta intervento per ripristino di fontana.
88.	16.2.06*	Proposta di iniziativa popolare di modifica della legge regionale 13/97.
89.	17.2.06*	Riconoscimento di diritto di accesso a via pubblica.
90.	17.2.06	Cittadino posto in cassa integrazione; richiesta di informazioni a istituto previdenziale.
91.	17.2.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 32', Torino/Domodossola 65', Torino/Cuneo 12', Savona/Torino 27', Cuneo/Torino 18'.
92.	20.2.06	Ricorso avverso negata costituzione di rendita vitalizia ai sensi della L. 1338/62.
93.	20.2.06	Esclusione dalla partecipazione a stage presso asilo nido comunale.
94.	20.2.06	Richiesta di pagamento canone di depurazione da parte di amministrazione comunale
95.	20.2.06	Richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali, previste dalla L. 350/2003, a favore di imprese alluvionate.
96.	20.2.06*	Richiesta di assistenza per disabili prevista dalla legge n. 104/92.
97.	21.2.06	Informazioni in ordine a finanziamento erogato da istituto di credito.
98.	22.2.06*	Prestiti richiesti da parte di cooperativa edilizia ad acquirenti di alloggi.
99.	22.2.06	Richiesta di rimborso imposta diretta.
100.	22.2.06	Cittadino pluri-alluvionato; rimborso danni e rilocalizzazione.
101.	22.2.06*	Problemi riguardanti sistemi di abbonamento ferroviario.
102.	22.2.06*	Problemi riguardanti sistemi di abbonamento ferroviario.

103.	22.2.06*	Esposto riguardante comportamenti omissivi da parte di dirigente di ufficio scolastico.
104.	23.2.06*	Intervento di "messa in sicurezza" di torrente.
105.	23.2.06*	Chiarimenti sull'acquisizione di materiale medico per la cura di persona anziana.
106.	23.2.06*	Inquinamento acustico provocato da macchinari in cortile di ospedale.
107.	23.2.06*	Applicazione tassa rifiuti ad un Bed and Breakfast.
108.	23.2.06*	Diritto di passaggio nel cortile di civile abitazione.
109.	23.2.06*	Richiesta di chiarimenti in merito a normativa che regola l'esenzione di ticket sanitario.
110.	23.2.06	Richiesta di iscrizione ai fini previdenziali.
111.	24.2.06	Diniego di accesso ad atti amministrativi.
112.	24.2.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 27', Torino/Cuneo 17', Savona/Torino 20'.
113.	24.2.06*	Problematica riguardante sistemi di abbonamento ferroviario.
114.	24.2.06*	Problemi riguardanti sistemi di abbonamento ferroviario.
115.	24.2.06*	Accessi a strada statale privi di autorizzazione.
116.	24.2.06*	Accessi a strada statale privi di autorizzazione.
117.	24.2.06*	Accessi a strada statale privi di autorizzazione.
118.	27.2.06*	Inquinamento elettromagnetico provocato da antenna per telefonia mobile.
119.	27.2.06*	Disservizio trasporto ferroviario.
120.	27.2.06*	Problematica riguardante sistemi di abbonamento ferroviario.
121.	27.2.06*	Problematica concernente l'acquisto di abbonamento ferroviario.
122.	27.2.06*	Problematica riguardante ricovero di persona anziana presso casa di cura.
123.	28.2.06	Studentessa affetta da sclerosi multipla; richiesta di rispetto del Piano Educativo Personalizzato.
124.	28.2.06	Istituzione ed attribuzione di posizioni organizzative nell'ambito di settore regionale.
125.	28.2.06	Richiesta di sostegno economico per cure dentarie.
126.	28.2.06*	Richiesta di pagamento equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio.
127.	28.2.06*	Problematica relativa all'acquisto di abbonamento ferroviario regionale.
128.	28.2.06*	Problematica relativa alla raccolta di rifiuti solidi urbani.

129.	1.3.06*	Questione relativa all'alienazione di autocarro comunale.
130.	1.3.06*	Abolizione di sussidio a ragazza invalida.
131.	1.3.06	Richiesta di informazioni inerente dichiarazione dei redditi.
132.	2.3.06	Usi civici; esperimento di conciliazione con Comune.
133.	2.3.06	Presunto smarrimento, da parte di ASL, di esito di esame radiografico.
134.	3.3.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 139', Torino/Arquata 54', Torino/Cuneo 22', Domodossola/Torino 16', Acqui/Torino 13'.
135.	3.3.06	Mancata assistenza di disabile inserito in comunità.
136.	6.3.06*	Segnalazione di caduta di una paziente ricoverata; riconoscimento dei danni conseguenti.
137.	7.3.06	Richiesta di intervento per esalazioni odorose.
138.	7.3.06	Problematica concernente disagi su luogo di lavoro.
139.	7.3.06	Attività svolta e servizi erogati da parte di c.detto "incubatore d'impresa".
140.	7.3.06	Istanza di svincolo di somme depositate a seguito di procedimento espropriativo.
141.	8.3.05*	Problematica relativa acquisto di abbonamento ferroviario.
142.	8.3.06	Problematica derivante da necessità di assistenza domiciliare.
143.	8.3.06	Selezione di personale riservata a categoria protetta.
144.	8.3.06	Informazioni in ordine a procedura per adozione.
145.	9.3.06	Liquidazione di pensione definitiva a favore di ex dipendente di Ministero.
146.	9.3.06*	Problematica relativa acquisto abbonamento ferroviario.
147.	9.3.06*	Problematica relativa ad infortunio sul lavoro.
148.	9.3.06	Problema di amministrazione comunale con cittadino in ordine a richiesta di danni provocati da terremoto.
149.	10.3.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 15', Susa/Torino 42', Savona/Torino 21', Torino/Arquata 23'.
150.	10.3.06*	Reclamo relativo a concorso pubblico.
151.	10.3.06*	Problematica relativa a costruzione di serra.
152.	10.3.06*	Richiesta di documentazione per preparazione tesi di laurea.
153.	13.3.06*	Richiesta di contatto con l'ufficio su progetto relativo alla realizzazione di elettrodotto.

154.	13.3.06*	Richiesta di ricongiunzione di periodi contributivi ai fini pensionistici.
155.	13.3.06	Riconoscimento di malattia professionale da parte di istituto assicurazioni a beneficio di lavoratore.
156.	13.3.06	Problematica concernente la nomina a responsabile di settore regionale attualmente vacante.
157.	14.3.06	Richiesta di aggiornamento di estratto conto previdenziale.
158.	14.3.05*	Danni causati da evento alluvionale.
159.	14.3.06*	Problematica riguardante sistemi di abbonamento ferroviario.
160.	14.3.06*	Situazione imbarazzante di una paziente ricoverata non autosufficiente.
161.	14.3.06*	Informazioni in ordine ad ordinanza comunale.
162.	15.3.06	Mancato riconoscimento di crediti formativi da parte di università.
163.	15.3.06*	Mancato riscontro a richiesta di chiarimenti rivolta a istituto previdenziale.
164.	15.3.06	Canone per smaltimento liquami.
165.	15.3.06	Contestazione di bolletta dell'energia elettrica.
166.	16.3.06	Disdetta di servizio per accesso ad Internet.
167.	16.3.06*	Richiesta di restituzione indebito non dovuto su pensione .
168.	17.3.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Susa/Torino 13', Savona/Torino 25', Cuneo/Torino 56', Torino/Cuneo 32'.
169.	20.3.06*	Segnalazione di pericolosità di un'opera pubblica in corso di realizzazione.
170.	20.3.06*	Problematica riguardante barriere architettoniche presso ospedale cittadino.
171.	20.3.06*	Segnalazione in merito al funzionamento di mensa presso azienda ospedaliera.
172.	21.3.06	Mancata consegna di mod. 730/2005 da parte di ente previdenziale.
173.	21.3.06	Indicazione di aliquota IRPEF da parte di ente previdenziale.
174.	21.3.06	Richiesta di prospetto analitico del trattamento pensionistico e delle relative percentuali.
175.	21.3.06*	Questione inerente prativa di condono edilizio.
176.	21.3.06*	Integrazione di retta di persona anziana ricoverata in struttura residenziale assistita.

177.	22.3.06	Problemi per minore inserito in scuola materna.
178.	22.3.05	Richiesta di certificazione attestante posizione pensionistica di dipendente pubblico.
179.	23.3.06*	Richiesta di intervento presso ospedale cittadino da parte di malato oncologico.
180.	23.3.06*	Rumori e vibrazioni provenienti da ristorante.
181.	23.3.06	Richiesta di corresponsione di ratei di tredicesima e pensione spettante a eredi di cittadina deceduta.
182.	23.3.06*	Richiesta di regolamentazione zona di parcheggio.
183.	24.3.06*	Problematica riguardante tassa automobilistica.
184.	24.3.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 15', Milano/Torino 13'.
185.	24.3.06*	Questioni attinenti all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettronici.
186.	27.3.06*	Pulizia di strada comunale.
187.	27.3.06*	Richiesta documentazione per preparazione tesi di laurea.
188.	27.3.06*	Questioni derivanti dal piano di zona sociale 2006/2008.
189.	27.3.06*	Richiesta di erogazione contributo a studente non vedente.
190.	27.3.06*	Richiesta di erogazione contributo a studente non vedente.
191.	28.3.06*	Segnalazioni di disservizi riguardanti trasporto pubblico.
192.	28.3.06*	Richiesta di accesso a documenti amm.vi.
193.	28.3.06	Approvazione di variante strutturale a piano regolatore generale comunale.
194.	29.3.06	Abbattimento di barriere architettoniche in frazione di Comune .
195.	29.3.06	Abbattimento di barriere architettoniche in piazza comunale.
196.	29.3.06*	Presunta discriminazione da parte di responsabile di ufficio postale.
197.	30.3.06*	Istanza per la nomina di commissario ad acta.
198.	30.3.06*	Istanza per la nomina di commissario ad acta.
199.	30.3.06	Mancata corresponsione di indennità di esproprio da parte di amministrazione comunale.
200.	30.3.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Genova/Torino 15', Torino/Milano 22'.

201.	31.3.06	Transito in ZTL con automezzo regionale non autorizzato.
202.	3.4.06	Procedimento disciplinare a carico di dipendente pubblico.
203.	3.4.06*	Richiesta di sussidio nei confronti di Comune.
204.	3.4.06*	Mancata assegnazione di insegnante di sostegno a minore autistico.
205.	3.4.06*	Richiesta di estratto di atto di nascita, da parte di cittadina straniera, di un parente nato in Piemonte.
206.	4.4.06	Inquinamento acustico proveniente da bar-gelateria.
207.	5.4.06*	Inquinamento elettromagnetico provocato da installazione impianto telefonia mobile.
208.	5.4.06	Pagamento di canone televisivo relativo ad anni precedenti.
209.	5.4.06	Ricalcolo di indennità di liquidazione.
210.	7.4.06*	Mancata corresponsione di danni provocati da cinghiali.
211.	7.4.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 41', Torino/Domodossola 12'.
212.	7.4.06	Ritardo nella procedura di trasferimento di residenza.
213.	10.4.06	Realizzazione di passaggio carrabile da parte di vicino confinante.
214.	10.4.06	Rimozione di manufatto per affissione pubblicitaria.
215.	10.4.06	Interpretazione di norme relative alla formazione di PEC.
216.	11.4.06	Richiesta all'ASL di competenza di rimborso per spese sostenute durante soggiorno riabilitativo.
217.	12.4.06	Ritardo nella ricostituzione di pensione di reversibilità.
218.	12.4.06	Mancato riscontro a istanza di rimborso di imposte indirette.
219.	13.4.06	Ordinanza di rimozione serramenti esterni.
220.	13.4.06	Mancato riconoscimento di benefici previdenziali a seguito di malattia professionale.
221.	14.4.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 80', Genova/Torino 12'.
222.	19.4.06*	Denuncia di abuso edilizio relativo a edificio confinante.

223.	19.4.06	Richiesta di restituzione di contributo erogato per evento calamitoso.
224.	19.4.06	Ricongiunzione di pensione; calcolo di contributi.
225.	19.4.06	Diniego di corresponsione di indennità di accompagnamento a cittadina riconosciuta invalida al 100%.
226.	19.4.06	Rinnovo di concessione mineraria.
227.	20.4.06	Problematica concernente azienda agricola attraversata da strada interpoderale.
228.	20.4.06	Vendita di unità immobiliare concessa in locazione ad uso abitativo.
229.	20.4.06	Problema di tempo di attesa per intervento chirurgico.
230.	21.4.06*	Abbattimento pianta e danni conseguenti da parte di società per l'energia elettrica.
231.	21.4.06*	Conferenza di servizi indetta per problemi di esalazioni provenienti da azienda agricola; mancata informazione agli interessati.
232.	24.4.06	Chiarimenti per pagamento di cartella esattoriale.
233.	26.4.06*	Ricorso avverso processo verbale elevato per eccesso di velocità in altro Stato.
234.	26.4.06*	Passaggio da rete fast-web ad altro gestore.
235.	26.4.06*	Rimborso somma versata a Comune per abuso edilizio inesistente.
236.	26.4.06	Richiesta di rinnovo di visita medica per rilascio contrassegno di circolazione e sosta per disabile.
237.	26.4.06	Richiesta di informazioni per sito Internet.
238.	26.4.06	Richiesta di parere relativo a procedimento giurisdizionale in atto; mancato riconoscimento di inquadramento retributivo superiore.
239.	27.4.06	Mancata approvazione di piano comunale di ionizzazione acustica.
240.	27.4.06	Presunti maltrattamenti a cittadina ricoverata in casa di riposo.
241.	27.4.06	Ritenute operate da istituto previdenziale su arretrati corrisposti nell'anno 2005
242.	28.4.06*	Segnalazione di disfunzioni amministrative in materia di autorizzazioni commerciali.
243.	28.4.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 28', Domodossola/Torino 13'.

244.	2.5.06	Procedura non corretta di esami di progetti presentati per l'accesso ai fondi U.E di sostegno alla ricerca e allo sviluppo.
245.	2.5.06	Assenza di pubblici bandi per l'accesso ai finanziamenti U.E.
246.	2.5.06	Lamentati disservizi ferroviari sulla rete ferroviaria Torino/Roma.
247.	2.5.06*	Disagi riscontrati presso presidio ospedaliero della provincia di Biella.
248.	2.5.06*	Tempi d'attesa per prenotazione visita specialistica cardiologia ed E.C.G.
249.	2.5.06*	Procedimento di avvio al lavoro di invalidi.
250.	2.5.06*	Problematica riguardante installazione di tenda da balcone.
251.	2.5.06*	Richiesta di affrancazione di livello gravante su terreno.
252.	2.5.06*	Segnalazione inconvenienti circa bollette emesse da gestore telefonico.
253.	5.5.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Arquata/Torino 33', Torino/Milano 15'.
254.	5.5.06	Presunti addebiti impropri su fattura emessa da gestore telefonico.
255.	8.5.06	Riconoscimento di professionalità acquisita sul luogo di lavoro.
256.	8.5.06*	Mancato rilascio di copia di curriculum vitae.
257.	8.5.06*	Decorrenza di pensione per invalido civile.
258.	8.5.06	Richiesta di contributo economico a favore di invalido per il conseguimento di patente di guida.
259.	8.5.06*	Scelta del medico pediatra.
260.	8.5.06	Richiesta di sostegno al pagamento del canone di affitto 2004.
261.	8.5.06*	Errate interpretazioni sui rilievi delle aurifodine.
262.	9.5.06	Mancato riconoscimento di invalidità civile.
263.	9.5.06	Allacciamento fognario di immobile destinato a civile abitazione.
264.	10.5.06*	Bonus figli non riscosso per disguidi amministrativi.
265.	10.5.06	Assegnazione di sede di lavoro in seguito a concorso pubblico.
266.	11.5.06	Accesso ad abitazione mediante strada vicinale.
267.	11.5.06	Mancato rilascio di permesso di parcheggio a cittadino riconosciuto invalido.

268.	11.5.06*	Problematica relativa al rilascio di certificati per pratiche bancarie e postali.
269.	12.5.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Pinerolo/Torino-Lingotto 25', Savona/Torino 34', Susa/Torino 31'.
270.	12.5.06*	Questione inerente di mobilità di personale sanitario.
271.	15.5.06*	Istanza di diniego di accesso a documenti.
272.	17.5.06	Osservazioni relative a regolamento per la disciplina degli usi civici approvato da Consiglio comunale.
273.	18.5.06*	Problema riguardante concorso pubblico.
274.	18.5.06*	Diniego di accesso agli atti amministrativi.
275.	18.5.06*	Problema per inserimento di anziano in casa di riposo convenzionata.
276.	18.5.06*	Richiesta di arretrati e conguagli di oneri accessori da parte di istituto previdenziale per unità immobiliare.
277.	18.5.06*	Mancata assegnazione di buono casa.
278.	19.5.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Pinerolo/Torino 65', Torino/Milano 17'.
279.	19.5.06*	Acquisto di appartamento di ente pubblico.
280.	19.5.06	Presunto inquinamento ambientale da parte di sito industriale.
281.	19.5.06*	Richiesta di informazioni in merito a causa per risarcimento danni.
282.	23.5.06	Domanda di riscatto di periodi lavorativi presentata a Istituto Previdenziale.
283.	23.5.06*	Illegittimità della posizione assunta da istituto assicurazione lavoratori nei confronti di una cittadina audiolesa.
284.	23.5.06*	Carenza di informazioni relative ai bandi di concorso a scopo culturale ed artistico.
285.	24.5.06*	Presunto abuso di potere da parte della P.A. nei confronti di proprietà privata.
286.	25.5.06	Tutela del verde pubblico.
287.	25.5.06	Informazioni sulla normativa regionale riguardante la convivenza di fatto.
288.	25.5.06	Sospensione di attività di agriturismo.
289.	25.5.06	Mancata risposta da parte di istituto previdenziale a ripetute istanze presentate da cittadino.
290.	25.5.06*	Questione inerente passaggio di tir lungo strada comunale.

291.	26.5.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Arquata/Torino 63', Torino/Arquata 28', Milano/Torino 16', Genova/Torino 27', Pinerolo/Torino-Lingotto 24'.
292.	26.5.06*	Istanza inerente erogazione di contributo per danni alluvionali.
293.	26.5.06	Problematica relativa a sistemazione abitativa.
294.	29.5.06*	Mancato riscontro da parte di direzione ospedaliera a nota inviata da dipendente.
295.	29.5.06*	Istanza in merito a gestione laghi.
296.	29.5.06*	Richiesta di intervento per la poca trasparenza della P.A.
297.	30.5.06	Richiesta di rimborso tassa automobilistica per demolizione auto.
298.	01.6.06	Difficoltà connesse a pagamento ticket sanitario presso istituto bancario.
299.	01.6.06	Rilascio di tessera gratuita per circolazione su mezzi pubblici da parte di cittadina invalida.
300.	01.6.06	Provvedimento regionale di revoca di concessione per impianto di distribuzione carburanti.
301.	01.6.06*	Istanza di rimozione del Sindaco ai sensi dell'art. 142 del T.U. Enti Locali.
302.	01.6.06	Presunta espropriazione irrituale di terreno ai fini minerari.
303.	01.6.06*	Esclusione dalle squadre di primo intervento sanitario e antincendio presso P.A.
304.	02.6.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 48', Domodossola/Torino 21'.
305.	05.6.06*	Problematica derivante da esecuzione di sentenza civile.
306.	06.6.06*	Richiesta di chiarimenti della legge sulla privacy.
307.	06.6.06*	Richiesta di rimozione di cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani.
308.	06.6.06*	Ritardi nella corresponsione di arretrati di pensione da parte di istituto pensionistico.
309.	06.6.06	Richiesta di rimborso ICI e problemi inerenti variazioni catastali.
310.	06.6.06*	Quesito relativo alla corretta applicazione di alcune normative regionali.
311.	07.6.06	Riconoscimento di invalidità civile per indennità di accompagnamento.

312.	07.6.06*	Progetto regionale di finanziamento per l'installazione su mezzi pubblici di filtri "anti particolato".
313.	7.6.06	Problema di transito in ZTL.
314.	08.6.06	Richiesta assistenza psichiatrica infantile rivolta a struttura pubblica.
315.	8.6.06	Istanza di riscatto di periodo di apprendistato ai fini contributivi.
316.	9.6.06*	Problematica relativa ad infrazione stradale.
317.	9.6.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 35', Genova/Torino 19', Torino/Arquata 23', Pinerolo/Torino-Lingotto 25'.
318.	12.6.06	Richiesta di documentazione concernente provvedimenti di Sindaco in materia igienico ambientale.
319.	12.6.06	Richiesta di informazioni in ordine ad inserimento lavorativo di invalido civile.
320.	13.6.06*	Richiesta di informazioni in merito a provvedimento scolastico.
321.	13.6.06	Mancata risposta da parte di istituto previdenziale ad istanza presentata da cittadino per assegnazione alloggi.
322.	13.6.06	Informazioni in ordine a procedimento prefettizio.
323.	13.6.06*	Reclamo nei confronti di amministrazione comunale in ordine a modalità di pagamento di TARSU.
324.	13.6.06*	Richiesta di rimozione di cassonetti porta rifiuti.
325.	14.6.06	Inconvenienti igienico sanitari derivante da ricovero per animali da cortile.
326.	14.6.06	Determinazione di importo di contributo di costruzione.
327.	14.6.06*	Modalità di svolgimento di concorso comunale.
328.	14.6.06	Problema concernente ristrutturazione di rustico.
329.	14.6.06	Approvazione di progetto di ripristino dello stato dei luoghi.
330.	14.6.06	Durata di contratto lavorativo a tempo determinato.
331.	14.6.06	Informazioni in ordine a procedura di selezione per categoria protetta presso centro dell'impiego.
332.	15.6.06	Ricorso per mancata attribuzione d'indennità di accompagnamento.
333.	15.6.06	Ritardo nel rilascio di relazione ostetrica-ginecologica concernente parto gemellare.

334.	15.6.06	Assegnazione di alloggio di proprietà comunale a favore di nucleo familiare in cui è presente disabile.
335.	15.6.06	Mancata risposta a domanda di partecipazione ad avviso pubblico indetto da ASL.
336.	15.6.06*	Assenza di chiarimenti in ordine ad interpretazione di norma contenuta in regolamento comunale.
337.	16.6.06	Restituzione da parte di ente pubblico di somma versata a titolo di cauzione.
338.	16.6.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 23', Pinerolo/Torino-Lingotto 25'.
339.	16.6.06	Pulizia e manutenzione di fossi lungo strada provinciale.
340.	19.6.06*	Informazioni in ordine a sanzione prevista per divieto di sosta.
341.	20.6.06*	Reclamo nei confronti di amm.ne comunale in ordine a modalità di pagamento TARSU.
342.	20.6.06*	Richiesta di intervento presso giudice tutelare.
343.	20.6.06	Informazioni in ordine ad errata attribuzione di percentuale di reversibilità.
344.	20.6.06	Richiesta di informazioni in ordine a comportamento tenuto da addetto al servizio vigilanza nei confronti di dipendente ospedaliero.
345.	20.6.06	Mancata corresponsione da parte di Istituto previdenziale di ratei di pensione di reversibilità spettanti agli eredi.
346.	21.6.06*	Ricovero in struttura convenzionata a seguito di intervento chirurgico.
347.	21.6.06	Recupero credito relativo a bolletta fornitura gas.
348.	21.6.06	Richiesta di intervento per utilizzo di fontana comunale.
349.	21.6.06	Sollecito di pagamento di contributo agricolo.
350.	21.6.06*	Presunte mancate informazioni da parte di Ente Pubblico.
351.	21.6.06	Diniego di concedere il contributo per l'integrazione di retta di ricovero presso casa di cura .
352.	21.6.06	Intervento per trattamento ordinario di disoccupazione a cittadino italiano rimpatriato da Ministero degli Esteri.
353.	22.6.06*	Sollecito pagamento indennità da parte di istituto previdenziale.

354.	22.6.06*	Richiesta di aiuto economico ad amministrazione comunale.
355.	22.6.06	Problematica concernente trattenute su pensione.
356.	22.6.06	Informazioni su modalità e tempi di espletamento di concorso presso strutture sanitarie.
357.	22.6.06*	Presunta inadeguatezza di struttura residenziale per anziani.
358.	23.6.06	Problematiche relative a struttura ospedaliera.
359.	23.6.06	Problematica relativa a minore già seguito dai servizi assistenziali comunali.
360.	23.6.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Savona/Torino 16', Torino/Milano 18', Torino/Domodossola 31', Torino/Arquata 22', Genova/Torino 12'.
361.	26.6.06*	Richiesta di copia di regolamento condominiale di immobile edilizia pubblica.
362.	26.6.06*	Problema inerente conformità con norme regolamentari igienico sanitarie comunali di ricovero per ovini.
363.	27.6.06*	Quesito relativo a rimborso di pagamento contributo sanitario nazionale non dovuto.
364.	27.6.06	Richiesta di informazioni inerente pagamento di bollo auto.
365.	27.6.06*	Problematica relativa a retta di residenza sanitaria assistenziale.
366.	27.6.06*	Terreni comunali soggetti a usi civici.
367.	27.6.06	Intervento di ampliamento di strada provinciale.
368.	27.6.06*	Osservazioni su modalità di erogazione di contributo da parte di Comune.
369.	27.6.06	Restituzione da parte di Ente Pubblico somma versata a titolo di cauzione.
370.	29.6.06	Controversia di diritto privato fra lavoratore e società privatistica.
371.	29.6.06*	Problemi in merito a contribuzione INPS per periodi di disoccupazione involontaria.
372.	29.6.06	Problema concernente infortunio sul lavoro.
373.	30.6.06	Quesito relativo a revoca di squadre di primo intervento.
374.	30.6.06*	Osservazioni in ordine a progetto comunale di miglioramento della sicurezza del traffico pedonale lungo strada statale.
375.	30.6.06	Riscossione di crediti tributari da parte di ente locale.

376.	30.6.06	Mancato riconoscimento di indennità di accompagnamento a cittadina già riconosciuta invalida al 90%.
377.	30.6.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 13', Torino/Arquata 12'.
378.	30.6.06	Questione concernente errata fatturazione del consumo di gas metano.
379.	4.7.06*	Procedimento di accollamento catastale di terreni.
380.	4.7.07*	Pagamento di canone di fognatura e depurazione.
381.	4.7.06	Inadeguatezza di sedi e strumentazione utilizzate per lo svolgimento di prova concorsuale.
382.	5.7.06	Tassisti dell'area metropolitana: richiesta di unificazione delle aree.
383.	5.7.06	Realizzazione di fossa biologica.
384.	6.7.06*	Segnalazione di emissioni maleodoranti e nocive.
385.	6.7.06	Quesito concernente allacciamento idrico.
386.	6.7.06*	Richiesta prospetti analitici di pensione a istituto previdenziale.
387.	6.7.06*	Disagi causati da mezzi parcheggiati su passo carraio.
388.	6.7.06	Errata fatturazione di consumo di gas metano.
389.	6.7.06*	Informazioni in ordine a contributo spese di perizia richiesta da Comprensorio Alpino.
390.	6.7.06*	Disservizi da parte di strutture per anziani.
391.	6.7.06*	Problematica concernente nomina a componenti di comitato regionale.
392.	7.7.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 83', Torino/Arquata 105', Torino/Cuneo 36', Pinerolo/Torino-Lingotto 32'.
393.	7.7.06	Richiesta di assegnazione contatore dell'acqua.
394.	10.7.06*	Problematica concernente convocazione di consiglio comunale.
395.	10.7.06*	Violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali.
396.	10.7.06*	Problematica derivante da infortunio sul lavoro.
397.	11.7.06	Richiesta di accesso ad atti di scuola statale.
398.	11.7.06	Istanza di autorizzazione alla vendita su area mercatale.
399.	11.7.06	Disservizio presso ospedale cittadino, a seguito di intervento chirurgico.

400.	12.7.06	Ritardo nell'effettuazione di intervento chirurgico.
401.	12.7.06*	Inquinamento elettromagnetico nelle vicinanze di scuole per l'infanzia e centro per anziani.
402.	12.7.06*	Diniego di accesso ad atti amm.vi relativi a realizzazione di opera pubblica.
403.	12.7.06	Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica per disabile fiscalmente a carico di genitore.
404.	12.7.06*	Accesso ad atti comunali inerenti al piano assetto idrogeologico.
405.	12.7.06	Problematica relativa a trasporto di disabile presso scuola in Comune diverso da quello di residenza.
406.	12.7.06*	Presunta lesione dei diritti d'informazione attribuiti ai consiglieri comunali.
407.	13.7.06*	Problematica relativa ad assegnazione di alloggio in edilizia pubblica.
408.	13.7.06	Problematica concernente nomina di revisore dei conti da parte di amm.ne comunale.
409.	13.7.06	Richiesta di sussidio economico da parte di invalido civile in stato di disoccupazione.
410.	13.7.06*	Lamentati disagi nei servizi ferroviari.
411.	14.7.06	Disagi provocati da trasporto di disabile da Comune di residenza a quello dov'è ubicata la scuola.
412.	14.7.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 42', Torino/Arquata 14', Torino/Cuneo73', Savona/Torino 40', Pinerolo/Torino-Lingotto 83'.
413.	14.7.06	Problematica relativa ad assegnazione di alloggio in edilizia pubblica.
414.	17.7.06*	Penalizzazione in merito a graduatoria di concorso pubblico.
415.	18.7.06	Richiesta di trasferimento di disabile già ospite di struttura idonea.
416.	18.7.06*	Quesito riguardante abuso edilizio.
417.	18.7.06	Questione inerente denuncia penale tra condomini.
418.	19.7.06*	Intervento in merito a servizio di "buono taxi" non concesso.
419.	19.7.06	Problemi sul luogo di lavoro di soggetto radio e chemio trattato.
420.	19.7.06	Affidamento di maggiorenne con problemi psichici a comunità terapeutica.
421.	19.7.06	Dimissioni di anziano non autosufficiente da casa di cura.

422.	19.7.06	Pagamento di pensione di invalidità civile.
423.	19.7.06	Ritardo nel pagamento di soma spettante a cittadina in pensione dal 2005.
424.	19.7.06*	Richiesta di intervento in merito a rimborso di imposte dirette.
425.	20.7.06*	Problematica concernente richiesta di restituzione ratei di pensione erogati a istituto previdenziale.
426.	20.7.06*	Richiesta di intervento socio-assistenziale ad anziana non autosufficiente.
427.	20.7.06*	Richiesta di inserimento di anziano in struttura R.S.A.
428.	20.7.06	Cartella esattoriale per sanzioni risalente agli anni 1991/92.
429.	20.7.06	Mancato riscontro a richiesta di certificato.
430.	20.7.06*	Inquinamento acustico prodotto da impianto comunale.
431.	20.7.06	Richiesta di pagamento di ferie non godute da parte di dipendente trasferito.
432.	21.7.06*	Richiesta finanziamento alla Regione Piemonte per ammodernamento acquedotto.
433.	21.7.06	Incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di progetto regionale.
434.	21.7.06	Ritardi settimanali sulla tratta Arquata/Torino 13'.
435.	21.7.06	Richiesta di accesso a documenti amministrativi detenuti da A.S.L.
436.	24.7.06*	Informazioni in ordine ad accesso a servizio sanitario nazionale da parte di cittadino residente all'estero.
437.	25.7.06*	Danni derivanti da collisione con ungulati selvatici.
438.	25.7.06	Presunta assistenza inadeguata da parte di medico specialista privato.
439.	25.7.06	Mancata corresponsione di indennità di maternità da parte di istituto previdenziale.
440.	26.7.06	Restrizioni al commercio di piccoli animali vivi a causa di eventuale rischio di epidemia da influenza aviaria.
441.	26.7.06*	Diniogo di acceso a documenti ammi.vi.
442.	26.7.06*	Utilizzo di carta d'identità da parte di cittadino comunitario.

443.	26.7.06	Infotunio causato da lavori in corso eseguiti da Comune.
444.	27.7.06	Problematica concemente codice fiscale indicato su certificazione reddituale.
445.	27.7.06	Presupposti de pagamento di TARSU.
446.	28.7.06	Richiesta di rimozione di materiale depositato su fondo confinante.
447.	31.7.06*	Danneggiamento a edicole funerarie da parte di ignoti.
448.	31.7.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 20', Savona/Torino 18', Arquata/Torino 21'.
449.	1.8.06	Richiesta di informazioni in ordine a procedimento civile in corso.
450.	1.8.06	Richiesta di pagamento di imposte di circolazione autoveicolo successivamente a rilascio di procura a vendere.
451.	1.8.06	Ricorso avverso giudizio di commissione medica locale.
452.	2.8.06*	Assegnazione di contributo regionale alla scelta educativa.
453.	2.8.06	Richiesta di risarcimento danni nei confronti di amm.me comunale.
454.	3.8.06*	Richiesta d'intervento per danni causati da flusso di acque reflue.
455.	3.8.06	Indennità di accompagnamento a cittadina riconosciuta invalida civile.
456.	4.8.06	Disagi causati da mancanza di lavoro lamentata da cittadina già iscritta nelle liste speciali di disoccupazione.
457.	4.8.06	Partecipazione e informazioni di cittadini nell'ambito di procedimento amm.vo.
458.	4.8.06	Ritardi settimanali sulla tratta Torino/Cuneo 24'.
459.	4.8.06	Aggravamento di invalidità per malattia professionale.
460.	7.8.06	Informazioni di ordine a lista di attesa per ricovero di anziano non autosufficiente.
461.	8.8.06	Copertura edilizia in presenza di componenti di amianto.
462.	8.8.06*	Segnalazione inquinamento ambientale.
463.	8.8.06*	Disservizi in ospedale cittadino.

464.	9.8.06	Impugnazione avanti al TAR di delibera di variante parziale al P.R.G.
465.	10.8.06	Mancata comunicazione da parte di ASL dell'esito di avviso pubblico per l'attribuzione di incarico di co.co.co.
466.	11.8.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Arquata 54', Torino/Milano 18'.
467.	18.8.06*	Bonus benzina zone di confine della Regione Piemonte.
468.	18.8.06*	Riconoscimento di anzianità di servizio di insegnante.
469.	18.8.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Arquata 21'. Torino/Cuneo 9'.
470.	21.8.06*	Informazioni sui tempi di liquidazione di pensione provvisoria.
471.	22.8.06	Richiesta di accesso ad atti relativi ad indagini giudiziarie.
472.	23.8.06*	Mancato riscontro a richiesta di informazioni rivolte a Questura.
473.	23.8.06*	Problematica concernente l'adeguamento della fognatura comunale.
474.	23.8.06	Questione concernente importi dovuti per il rilascio di certificato medico-legale da parte di Azienda Sanitaria.
475.	24.8.06	Mancato riscontro a richiesta di riesame di valutazione di dipendente comunale.
476.	24.8.06*	Questioni attinenti alla fatturazione di fornitura di acqua potabile.
477.	24.8.06	Richiesta di informazioni in ordine a modalità di rimborso di spese relative a fatturazioni predisposte da fornitori di pubblici servizi.
478.	25.8.06	Ritardi settimanali sulle tratte : Torino/Arquata 31', Torino/Cuneo 38'.
479.	25.8.06	Possibilità di rimborso attinente a contratto di fornitura stipulato tra privati.
480.	29.8.06	Richiesta di pagamento contributi da parte di istituto previdenziale.
481.	30.8.06*	Richiesta di soppressione di dicitura in documento di casa di cura convenzionata.

482.	30.8.06*	Richiesta di informazioni circa tirocinio presso uffici regionali.
483.	31.8.06*	Revisione della toponomastica; attribuzione dei numeri civici delle abitazioni.
484.	31.8.06	Informazioni in ordine a sussidio economico per cittadino extracomunitario.
485.	31.8.06	Questione inerente a infortunio sul lavoro.
486.	31.8.06*	Segnaletica stradale mancante o insufficiente.
487.	31.8.06*	Mancata pulizia di fossi adiacenti a strada comunale.
488.	1.9.06	Mancato pagamento di contributi a istituto previdenziale.
489.	1.9.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 41', Arquata/Torino 73', Savona/Torino 12'.
490.	4.9.06*	Richiesta di intervento in merito a trasporto di minore disabile.
491.	4.9.06	Ripristino di strada comunale interrotta a seguito di frana.
492.	5.9.05*	Richiesta di contributo economico.
493.	5.9.06*	Mancata risposta a richiesta di nomina di commissario ad acta.
494.	7.9.06	Istanza di delimitazione di alveo.
495.	7.9.06	Diniego di istanza di permesso di costruzione da parte di Comune.
496.	7.9.06*	Espropriazione irrituale di terreno da parte di Comunità Montana.
497.	7.9.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 67', Torino/Arquata 35', Torino/Cuneo 26'.
498.	12.9.06*	Doglianze relative a politica e religione.
499.	12.9.06	Gestione contratto di ristorazione.
500.	12.9.06	Mancata erogazione di assegno di cura.
501.	13.9.06*	Mancato ripristino di linea telefonica da parte di gestore.
502.	14.9.06	Problematica concernente l'acquisto di unità immobiliare.
503.	15.9.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Genova/Torino 17', Torino/Milano 69', Torino/Domodossola 120', Domodossola/Torino 23', Susa/Torino 23'.
504.	14.9.06	Emissioni di odori provenienti da canna fumaria.
505.	14.9.06	Mancata assistenza a persona disabile presso stazione ferroviaria.
506.	14.9.06*	Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica.

507.	18.9.06*	Richiesta di contributo per spesa dentistica.
508.	20.9.06*	Erogazione di contributi per la realizzazione di un bed and breakfast.
509.	21.9.06	Presunta non conformità di capannoni a parametri di altezza prescritti da strumento urbanistico.
510.	21.9.06	Malessere accusato da passeggero nel corso di atterraggio di aereo.
511.	21.9.06*	Richiesta di contributo per acquisto mezzo per disabile.
512.	21.9.06*	Richiesta contributo economico da parte di persona indigente.
513.	21.9.06*	Spostamento di lavatoio pubblico.
514.	22.9.06	Richiesta di pagamento di fatture operatore telecomunicazioni; presunta modifica del piano tariffario.
515.	22.9.06*	Mancata restituzione del documento di partecipazione ad un corso di aggiornamento.
516.	22.9.06	Informazioni in ordine a rilascio di provvedimento di sanatoria edilizia.
517.	25.9.06*	Legge regionale in materia di inquinamento atmosferico.
518.	25.9.06	Informazioni presso Comune su modalità e condizioni del servizio di sgombero neve.
519.	25.9.06*	Segnalazione relativa a disservizi postali.
520.	26.9.06*	Mancanza di periodi contributivi ai fini di ricongiunzione.
521.	26.9.06	Problematica relativa a classificazione di strada interpodereale.
522.	26.9.06	Ricongiunzione di periodi lavorativi a favore di dipendente pubblico.
523.	27.9.06*	Mancato rimborso, da parte di struttura socio-assistenziale, di cauzione versata all'atto del ricovero.
524.	27.9.06*	Disagi derivanti dal funzionamento di segreteria universitaria.
525.	27.9.06*	Ritardo nella restituzione di cauzione versata ad Ente Pubblico.
526.	27.9.06	Recupero di quota di pensione.
527.	28.9.06	Realizzazione di strada su terreno di proprietà privata.

528.	28.9.06	Presunti disservizi sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
529.	28.9.06	Liquidazione di indennità di esproprio per costruzione di servitù per impianto di irrigazione.
530.	28.9.06	Mancata manutenzione di strada comunale.
531.	29.9.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 43', Torino/Cuneo 17', Milano/Torino 12', Domodossola/Torino 15', Savona/Torino 121', Genova/Torino 15', Torino/Arquata 11', Arquata/Torino 32'.
532.	2.10.06	Richiesta di pagamento fattura energia elettrica in seguito a cessazione di contratto.
533.	2.10.06	Richiesta di pagamento fattura operatore telecomunicazioni in seguito a cessazione di contratto.
534.	2.10.06*	Questioni relative a concessionari ed ai lavoratori delle Aziende-Venatorie-Faunistiche dei Comparti Alpini.
535.	3.10.06	Richiesta di riconoscimento di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
536.	3.10.06	Mancata risposta da parte di rete ferroviaria italiana a ricorso avverso giudizio di idoneità alle mansioni di autista.
537.	3.10.06	Mancata risposta da parte di rete ferroviaria italiana a ricorso avverso giudizio di idoneità alle mansioni di autista.
538.	4.10.06*	Quesito relativo a contributo previdenziale.
539.	4.10.06	Richiesta di trasporto e assistenza di disabile dal Comune di residenza a quello di ubicazione della scuola.
540.	5.10.06	Richiesta di assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa regionale.
541.	5.10.06	Richiesta di informazioni in ordine alla normativa regionale che disciplina i servizi socio-educativi per la prima infanzia.
542.	5.10.06	Questione inerente a ricongiunzione di contributi assicurativi.
543.	5.10.06*	Quesito relativo corrispondenza in arrivo presso Comune.
544.	5.10.06	Problemi assistenziali inerenti R.S.H.

545.	6.10.06	Avvisi di accertamento di mancato versamento di ICI relativa a terreni edificabili declassati nello scorso novembre.
546.	6.10.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Domodossola/Torino 44', Torino/Cuneo 11', Milano/Torino 24', Susa/Torino 25', Genova/Torino 16', Savona/Torino 19', Torino/Milano 11', Torino/Arquata 23'.
547.	9.10.06	Richiesta di risarcimento danni nei confronti di gestore di reti idriche.
548.	9.10.06	Lavori di manutenzione straordinaria in immobile di ente pubblico.
549.	9.10.06	Problemi concernenti importi richiesti per riscaldamento in immobile di ente pubblico.
550.	9.10.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 45', Savona/Torino 21', Pinerolo/Torino-Lingotto 24', Arquata/Torino 29', Denota/Torino 21'.
551.	10.10.06	Difficoltà a partecipare a corsi di formazione indetti da Ente Pubblico.
552.	10.10.06	Richiesta da parte di eredi di interessi legali non riscossi da invalido civile deceduto.
553.	10.10.06	Ritenute sulle somme corrisposte per incentivare cessazione del rapporto di lavoro.
554.	11.10.06	Richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.
555.	11.10.06*	Diritti negati a disabile in merito alla legge 104/92.
556.	11.10.06	Mancato rilascio del contrassegno di transito e sosta riservato agli invalidi.
557.	11.10.06*	Esposto in merito a problemi pensionistici.
558.	11.10.06	Richiesta di pagamento di plusvalenza su terreno da parte di agenzia delle Entrate.
559.	11.10.06	Questione inerente pagamento di tassa rifiuti.
560.	11.10.06*	Segnalazione relativa all'emissione di cattivi odori.
561.	11.10.06*	Diniego di accesso agli atti amministrativi.
562.	12.10.06*	Mancato riscontro in merito a violazione di diritti di riservatezza degli atti.
563.	12.10.06	Capannone deposito attrezzi utilizzato come stalla.
564.	12.10.06	Richiesta di parere su perizia medico-legale.
565.	12.10.06	Strada interpoderale richiesta di esproprio di terreno confinante.
566.	13.10.06*	Questione inerente voucher per i servizi erogati da Provincia.

567.	13.10.06	Informazioni in ordine alla natura giuridica di tratto stradale.
568.	13.10.06	Questione inerente a distanza di alberi da confine.
569.	16.10.06	Questione concernente sistemazione di strada consortile.
570.	16.10.06*	Richiesta di accesso a schede tecniche e tossicologiche relative ad aziende a rischio ambientale.
571.	17.10.06	Irregolarità nella comunicazione dell'esito di un ricorso da parte di Istituto previdenziale.
572.	18.10.06	Richiesta di pagamento tassa raccolta rifiuti a custode di edificio scolastico.
573.	18.10.06	Tassa automobilistica; mancato allineamento fra la data base regionale e data base nazionale.
574.	18.10.06	Disagi causati da colonie feline.
575.	18.10.06	Problema relativo al consumo di gas ad uso domestico.
576.	18.10.06*	Questione concernente bando di concorso per contributo affitto.
577.	19.10.06*	Esposto in merito a inquinamento acustico.
578.	19.10.06	Richiesta di mobilità da parte di dipendente presso Ministero delle infrastrutture.
579.	19.10.06*	Trattamento dei dati personali.
580.	19.10.06	Problema abitativo relativo a cittadini attualmente ospitati presso istituto di accoglienza.
581.	19.10.06*	Disguidi relativi al rilascio di certificati anagrafici.
582.	19.10.06	Precisazioni relative alle competenze del difensore civico regionale.
583.	20.10.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Pinerolo/Torino-lingotto 51', Torino/Milano 46', Torino/Domodossola 104', Torino/Cuneo 49', Savona/Torino 64', Cuneo/Torino 11'.
584.	20.10.06*	Richiesta di incontro con vice preside di Istituto Tecnico commerciale.
585.	20.10.06*	Verbale di sopralluogo di commissione di vigilanza presso comunità protetta.
586.	23.10.06	Pagamento di interessi legali su indennità di fine mandato di amministratore comunale.
587.	23.10.06	Rilievi fotografici effettuati su immobili di proprietà privata senza preventiva autorizzazione.

588.	24.10.06	Realizzazione di opere di mitigazione al fine di impedire il ripetersi di allagamenti di stabili.
589.	24.10.06	Questione inerente l'utilizzazione di palestre comunali.
590.	24.10.06	Richiesta di intervento nei confronti di servizi socio-assistenziali.
591.	25.10.06	Ritardi nel pagamento di indennità di fine rapporto a favore di dipendente pubblico.
592.	26.10.06	Riconoscimento di mobilità lavorativa a favore di soggetto già dichiarato invalido.
593.	26.10.06	Erogazione di prestazioni sanitarie per sindrome occluso-posturale.
594.	26.10.06	Interruzione di collegamento idrico da parte di consorzio.
595.	26.10.06	Lavoratore dipendente in cassa integrazione con contributi regionali.
596.	26.10.06	Problemi di cartella esattoriale inevasa.
597.	26.10.06	Problematica derivante da cava e da scavi a cielo aperto vicino a centro abitato.
598.	26.10.06	Mancato rilascio di esenzione dal pagamento di tassa automobilistica .
599.	26.10.06	Richiesta di iscrizione anagrafica ad amministrazione comunale.
600.	27.10.06	Mancato riconoscimento di benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
601.	27.10.06*	Istanza di rimborso IRPEF.
602.	27.10.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Arquata/Torino 50', Savona/Torino 56', Torino/Cuneo 80', Susa/Torino 13', Acqui/Torino 18', Genova/Torino 69', Pinerolo/Torino-Lingotto 12'.
603.	30.10.06*	Dimissione di paziente anziana non auto-sufficiente da struttura sanitaria.
604.	30.10.06*	Diniego di accesso a documenti amministrativi.
605.	30.10.06*	Inquinamento acustico derivante da macchina frigorifera per climatizzazione blocco operatorio.
606.	31.10.06*	Esonero pagamento I.C.I.
607.	31.10.06*	Osservazione variante P.R.G.
608.	31.10.06*	Mancato accoglimento di domanda di riscatto di contributi omessi.
609.	3.11.06	Ritardi settimanali sulle tratte : Pinerolo/Torino-Lingotto 21', Torino/Arquata 20', Torino/Cuneo 12', Savona/Torino 21'.

610.	3.11.06	Controversie di tipo condominiale.
611.	6.11.06*	Situazione di inquinamento acustico ed ambientale derivante da attività artigianale.
612.	6.11.06*	Questione inerente a trasformazione di strada vicinale.
613.	6.11.06*	Mancanza di informazioni a paziente da parte di ospedale cittadino.
614.	6.11.06	Mancato riscontro a richiesta di cittadino da parte della Direzione Centrale Pensioni.
615.	7.11.06	Inserimento di paziente non autosufficiente in struttura convenzionata.
616.	8.11.06*	Richiesta di danni in seguito ad allagamenti.
617.	8.11.06	Richiesta di pagamento tassa rifiuti su immobili in ristrutturazione.
618.	8.11.06	Mancata risposta a ricorso amministrativo.
619.	8.11.06	Richiesta di rimborso spesa per mensa scolastica.
620.	8.11.06	Rimborso di spese per il trasporto scolastico.
621.	8.11.06	Informazioni in ordine a contributi per acquisto di libri scolastici.
622.	9.11.06*	Richiesta rimborso bollo auto rottamata.
623.	9.11.06	Sanzione per ritardato pagamento di imposte.
624.	9.11.06	Difficoltà di manovre con auto in prossimità di accesso ad abitazione sita su strada comunale.
625.	9.11.06*	Richiesta restituzione di contributo erogato da Comune.
626.	9.11.06	Presunta occupazione abusiva di proprietà privata da parte di Comune.
627.	9.11.06	Richiesta di rimborso T.A.R.SU. ad ammine comunale.
628.	9.11.06*	Richiesta tutela della professionalità da parte di assistenti sociali.
629.	9.11.06	Rimborso fatture da parte di A.S.L.
630.	10.11.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 32', Torino/Cuneo 43', Savona/Torino 49', Genova/Torino 22', Torino/Milano 21', Torino/Arguata 22'.
631.	13.11.06	Problemi con strutture sanitarie.
632.	13.11.06*	Infrazione commessa alla guida di automezzo regionale.
633.	13.11.06	Manutenzione di tetto di scuola media statale.

634.	13.11.06*	Disservizi con gestore di telefonia.
635.	13.11.06*	Trasferimento al CISA di attività non assistenziali.
636.	13.11.06*	Doglianze in ordine a percorso formativo per l'esercizio della professione di infermiere.
637.	13.11.06	Mancato riscontro a istanza di annullamento di accertamento ICI.
638.	14.11.06	Spostamento di centraline di energia elettrica site in prossimità di abitazioni private.
639.	14.11.06	Questione derivante da costruzione su confine di proprietà.
640.	14.11.06	Domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
641.	14.11.06*	Richiesta di parere in merito a problema di inquinamento elettromagnetico.
642.	14.11.06	Richiesta accesso ad atti detenuti da amministrazione comunale.
643.	14.11.06*	Richiesta di sottoscrizione di impegni da parte di congiunti di cittadini ricoverati presso strutture socio-assistenziali.
644.	14.11.06*	Somma supplementare richiesta a ricoverati presso casa di cura.
645.	14.11.06	Problemi con società erogatrice gas.
646.	14.11.06*	Segnalazione di problema di incasso cavo telefonico.
647.	15.11.06	Mancata erogazione di emolumenti a medico di base.
648.	15.11.06*	Richiesta chiarimenti in merito a concessione di condono edilizio.
649.	15.11.06*	Mancata erogazione di incentivo per rottamazione di auto catalizzata.
650.	16.11.06	Mancata corresponsione di T.F.R.
651.	16.11.06	Somma dovuta a titolo IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata.
652.	17.11.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 28', Torino/Domodossola 27', Savona/Torino 127', Pinerolo/Torino-Lingotto 26', Domodossola/Torino 19', Arquata/Torino 76', Torino/Cuneo 40', Genova/Torino 23', Torino/Arquata 11', Susa/Torino 29'.
653.	17.11.06	Chiarimenti in merito a liquidazione di arretrati contrattuali.

654.	17.11.06	Costi fissi individuati da azienda erogatrice di servizio pubblico.
655.	20.11.06*	Ricongiunzione di periodi pensionistici.
656.	20.11.06	Lavori di riattivazione di immobile danneggiato da sisma.
657.	20.11.06*	Maggiorazione di oneri richiesti da Comune per concessione trentennale di loculo cimiteriale.
658.	21.11.06	Reiezione domanda di liquidazione rate di pensione maturate e non rimosse.
659.	22.11.06	Mancato riconoscimento di qualifica professionale.
660.	22.11.06	Attivazione di servizio telefonico da parte di gestore.
661.	22.11.06	Mancato riconoscimento di mansioni di custode da parte di agenzia regionale.
662.	22.11.06*	Mancato rilascio di permesso di soggiorno.
663.	22.11.06	Disservizi in scuola materna.
664.	23.11.06	Richiesta di pagamento fattura per prestazioni sanitarie.
665.	23.11.06	Disservizi presso segreteria universitaria.
666.	23.11.06	Richiesta di importi derivanti da ricalcolo di tariffe relative a contratti di fornitura di energia elettrica.
667.	23.11.06	Deposito di materiali non consentiti in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
668.	23.11.06*	Problemi igienici derivanti da posizionamento di cassonetti per rifiuti organici.
669.	24.11.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 40', Torino/Arquata 10', Milano/Torino 37', Savona/Torino 21', Pinerolo/Torino-Lingotto 31', Arquata/Torino 27', Acqui Terme/Torino 19', Genova/Torino 44'.
670.	24.11.06	Informazioni in ordine a possibile regolarizzazione previdenziale di attività di collaborazione.
671.	27.11.06	Trattamento di dati personali sensibili; richiesta di modifica di regolamento regionale.
672.	28.11.06*	Situazione di anziani cronici non autosufficienti.
673.	28.11.06	Revoca di benefici economici previsti a sostegno di nuova iniziativa.
674.	28.11.06	Impossibilità di connettersi ad accesso veloce a internet.
675.	28.11.06	Avviso di pagamento relativo a pedaggio autostradale.
676.	29.11.06	Mancata risposta a reclamo proposto nei confronti di concessionario di pubblico servizio.

677.	29.11.06	Rigetto di istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
678.	29.11.06	Richiesta di pagamento di rate di pensione maturate e non riscosse.
679.	29.11.06	Problemi con casa di cura convenzionata.
680.	30.11.06	Canone televisivo presumibilmente non dovuto.
681.	30.11.06	Mancato rilascio di passaporto.
682.	30.11.06*	Presunto abusivo sbarramento da parte di privato di strada che risulterebbe appartenere al demanio.
683.	1.12.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Domodossola/Torino 14', Susa/Torino 10', Torino/Domodossola 25', Torino/Milano 30', Milano/Torino 12', Torino/Cuneo 33', Pinerolo/Torino-Lingotto 38'.
684.	1.12.06	Problema di retta con casa di cura convenzionata.
685.	1.12.06*	Ritardo da parte di istituto previdenziale nella corresponsione di indennità di disoccupazione.
686.	1.12.06*	Esaurimento di falda acquifera in concomitanza con l'inizio dei lavori di scavo di una galleria.
687.	1.12.06*	Richiesta di ricongiungimento con coniuge extracomunitario.
688.	4.12.06*	Contenzioso con gestore telefonico.
689.	5.12.06	Richiesta di chiarimenti sui criteri di determinazione delle tariffe rifiuti solidi urbani.
690.	5.12.06	Revoca di borsa di studio assegnata a studente universitario.
691.	6.12.06*	Rinnovo permesso di soggiorno.
692.	7.12.06	Sollecito di ricongiunzione di periodo lavorativo ai fini previdenziali.
693.	7.12.06*	Riconoscimento di mansioni superiori.
694.	7.12.06	Richiesta di chiarimenti a istituto assicurazioni lavoratori.
695.	7.12.06	Richiesta di informazioni in ordine all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
696.	7.12.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Domodossola/Torino 19', Torino/Domodossola 10', Arquata/Torino 11', Torino/Cuneo 12'.
697.	11.12.06*	Richiesta di risarcimento danno chirurgico ad ospedale.
698.	11.12.06	Chiarimenti su punteggio in graduatoria di insegnante.


699.	11.12.06	Richiesta di cambio di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
700.	11.12.06*	Smarrimento schede carburante per bonus fiscale.
701.	11.12.06	Diniego di autorizzazione all'assistenza notturna di parente ricoverato presso ospedale.
702.	11.12.06	Revoca di contrassegno di invalido per parcheggio di autoveicolo.
703.	12.12.06	Informazioni presso unità di medicina legale per riconoscimento d'invalidità.
704.	12.12.06*	Mancato riscontro a nota indirizzata a direttore di ospedale cittadino.
705.	12.12.06	Rimborso di spesa sostenuta per trasporto in ambulanza da RAF ad ASL.
706.	12.12.06*	Ritardo nel conteggio di pensione da parte di ente previdenziale.
707.	12.12.06	Giudizio negativo espresso, nei confronti di ex dipendente, da parte di società.
708.	12.12.06	Istanza di ricongiunzione di periodo lavorativo presentata presso ente pensionistico.
709.	12.12.06	Attività produttiva incompatibile con la natura residenziale dell'area.
710.	13.12.06	Diniego di istanza di incentivo per la rottamazione.
711.	13.12.06	Informazioni su stipendio tabellare.
712.	13.12.06	Richiesta di appuntamento con servizi assistenziali.
713.	13.12.06*	Richiesta di autorizzazione sanitaria per panificazione.
714.	13.12.06	Problemi connessi alla richiesta di gestione di locali interni a strutture regionali.
715.	13.12.06	Presenza di lapide indecorosa presso cimitero cittadino.
716.	14.12.06	Condono edilizio inerente ad intervento di recupero di sottotetto.
717.	14.12.06	Mancanza di segnaletica su strada interpodereale.
718.	15.12.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 24', Acqui/Torino 57', Savona/Torino 31', Pinerolo/Torino-Lingotto 27', Torino/Domodossola 17', Susa/Torino 58', Cuneo/Torino 44'.
719.	18.12.06*	Accertamento ed irrogazione di sanzioni concernente pagamento di diritti annuali dovuti a Camera di Commercio.
720.	19.12.06*	Richiesta di informazioni per problema di vicinato.

721.	19.12.06*	Richiesta di collaborazione con corpo di polizia.
722.	19.12.06*	Richiesta di rettifica di dati catastali.
723.	20.12.06	Sopraelevazione di muro di confine; presunto abuso edilizio.
724.	20.12.06	Richiesta di adeguamento alloggio di edilizia pubblica in cui è presente minore disabile.
725.	21.12.06	Controversie con società gestore di servizi pubblici.
726.	21.12.06	Presunta ingiustificata trattenuta sullo stipendio a lavoratore assente per malattia.
727.	22.12.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 15', Torino/Cuneo 32', Susa/Torino 58', Savona/Torino 11', Genova/Torino 16'.
728.	27.12.06*	Partecipazione a concorso di "idee" indetto da Provincia.
729.	28.12.06	Fondo sottoposto a vincolo per la realizzazione di area verde.
730.	28.12.06	Richiesta di pagamento di tassa automobilistica in riferimento a veicolo confiscato.
731.	28.12.06	Richiesta di contributo economico a Comune.
732.	28.12.06	Finanziamento regionale concesso a impresa artigiana.
733.	28.12.06	Provvedimento di sequestro formato nell'ambito di procedimento penale.
734.	28.12.06	Ritardo nell'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica a persona invalida.
735.	29.12.06	Utilizzo di dati personali da parte di gestore di telefonia mobile.
736.	29.12.06	Liquidazione di indennità compensativa per imprenditori agricoli.
737.	29.12.06	Ritardi settimanali sulle tratte: Genova/Torino 91', Torino/Domodossola 10'.
738.	29.12.06	Assistenza sanitaria per cittadino extracomunitario.
739.	29.12.06	Informazioni presso istituto assicurazioni lavoratori.
740.	29.12.06	Presunte discriminazioni nell'ambito di attività di tirocinio presso Ente pubblico.

5) STATISTICHE

TABELLA 1
Richieste di intervento pervenute negli anni 2004- 2006
e relativo stato delle pratiche

ANNO	N° interventi	Definiti al 31.12.2006	In istruttoria all'1.1.2007
2004	807	807	0
2005	859	856	3
2006	740	528	212



**TABELLA 2 - Richieste di intervento pervenute nel 2006
distribuzione per materia**

	N.	%
Servizi alla persona	287	38,8
Territorio e Ambiente	155	20,9
Finanze e Tributi	87	11,8
Trasporti	64	8,6
Personale pubblico	62	8,4
Partecipazione al procedimento amministrativo e attività istituzionale	55	7,4
Altre materie	30	4,1
TOTALE	740	100





TABELLA 3 - Richieste di intervento pervenute nel 2006
Distribuzione per provenienza

	<i>N.</i>	<i>%</i>
Torino	512	69,2
Alessandria	61	8,2
Cuneo	37	5
Biella	30	4,1
Novara	25	3,4
Verbania	25	3,4
Vercelli	20	2,7
Asti	15	2
Altre Regioni italiane	10	1,3
Paesi esteri	5	0,7
TOTALE	740	100



**TABELLA 4 - Richieste di intervento pervenute nel 2006
distribuzione per mese di presentazione**

	N.	%
Gennaio	46	6,2
Febbraio	82	11,1
Marzo	73	9,9
Aprile	42	5,7
Maggio	54	7,3
Giugno	81	10,9
Luglio	70	9,5
Agosto	39	5,3
Settembre	44	5,9
Ottobre	77	10,4
Novembre	74	10
Dicembre	58	7,8
TOTALE	740	100





TABELLA 5 - Richieste di intervento anno 2006 - distribuzione per modalità di attivazione dell'Ufficio del Difensore civico

	N.	%
Colloquio in Ufficio	385	52
Intervento d'Ufficio (articoli di stampa e altro)	50	6,8
Esposto scritto (posta, fax, e-mail)	305	41,2
TOTALE	740	100



- Colloquio in ufficio (n. interventi 385)
- Intervento d'ufficio (articoli di stampa e altro; n. interventi 50)
- Esposto scritto (posta, fax, e-mail; n. interventi 305)

6) ANALISI DEI RISULTATI CONTENUTI NELLE STATISTICHE

TABELLA 1

In questa tabella viene evidenziato l'andamento del numero di richieste di intervento pervenute all'Ufficio dal 2004 al 2006. E' riscontrabile un incremento dei casi trattati nell'anno 2005. La percentuale di definizione delle pratiche è del 100% con riferimento all'anno 2004. Residuano alcune pratiche relative all'anno 2005, la cui trattazione si è protratta per la complessità delle materie coinvolte. Con riferimento all'anno 2006, infine, risulta essere già stato trattato e definito tempestivamente circa il 70 % delle richieste di intervento pervenute.

TABELLA 2

Contiene le tipologie di materie trattate nelle varie pratiche, che spaziano in tutti i settori di competenza regionale, nonché in aree di competenza delle amministrazioni periferiche dello stato (con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia).

I vari settori di intervento sono stati accorpati in 6 principali aree tematiche ed in una residuale area mista.

Come si può notare, anche per l'anno 2006, l'area più rilevante è quella dei *servizi alla persona* con il 38,8% dei casi totali, in cui rientrano principalmente le questioni concernenti la sanità, la previdenza sociale e l'assistenza pubblica.

Segue l'area relativa a *territorio e ambiente*, che vede accorpate le due materie per motivi di contiguità dei casi, spesso di difficile collocazione in una sola delle due materie.

Tale area comprende le casistiche relative all'urbanistica, all'edilizia residenziale pubblica, alla viabilità, nonché alla difesa del suolo e

all'inquinamento ambientale, con preponderanza di interventi concernenti i rapporti fra i cittadini e i rispettivi comuni di residenza.

Una consistente percentuale di casi è rappresentata dalle problematiche relative alle *finanze e tributi*, tra cui possono essere evidenziate quelle concernenti il pagamento di imposte e tributi, nonché quelle relative a rimborsi di natura fiscale.

Vi è quindi l'area dei *trasporti pubblici*, ove sono state inserite le problematiche relative ai ritardi sulle linee ferroviarie e altre casistiche concernenti il sistema di trasporto regionale.

Nell'area del *personale pubblico* sono state inserite le problematiche legate allo stato di servizio dei dipendenti delle P.A. e quelle concernenti la partecipazione a pubblici concorsi.

Come già riscontrato in anni precedenti è rilevante, per l'importanza delle tematiche trattate, anche l'area della *partecipazione al procedimento amministrativo e attività istituzionale*, che comprende, fra le altre, le tipologie riferite a semplificazione di procedure e a diritto di accesso a documenti amministrativi.

Infine vi è l'area mista, residuale, che riunisce le altre materie non riferibili alle 6 principali aree sopra menzionate.

TABELLA 3

Questa tabella presenta la distribuzione per provincia delle richieste di intervento pervenute. Tralasciando il dato riferito al capoluogo di regione, vanno evidenziati i dati relativi alle richieste di intervento provenienti dalle province di Alessandria e Cuneo.

TABELLA 4

Le richieste di intervento per mese di presentazione mostrano, per l'anno 2006, un incremento nei mesi di febbraio-marzo, giugno-luglio e ottobre-novembre, con un decremento, peraltro facilmente spiegabile, nei mesi di agosto e settembre.

TABELLA 5

Le modalità di attivazione dell'ufficio sono evidenziate in questa tabella, dalla quale può essere dedotta la preponderanza del colloquio diretto in Ufficio, previo appuntamento telefonico, che supera il 50 % dei casi. Un certo numero di interventi è stato poi sollevato d'ufficio, facoltà prevista dalla legge istitutiva, nelle materie di maggior interesse per la collettività (sanità, previdenza sociale, trasporti pubblici).

Infine l'Ufficio, in un considerevole numero di casi, è intervenuto a seguito di esposto scritto, trasmissibile indifferentemente per posta, fax o e-mail. I dati confermano pertanto l'utilità dell'esposto scritto quale modalità di attivazione dell'Ufficio, utilizzata soprattutto nei casi di urgenza o nei casi in cui risultava difficile per l'interessato accedere direttamente all'Ufficio.

7) APPENDICE NORMATIVA

- Trattato che istituisce la Comunità Europea (art.5)
- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 97 – Titolo V)
- Statuto della Regione Piemonte (art. 90)
- L.r. 9.12.81, n.50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17).
- L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale.
- L. 05.2.92, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (art.36).
- L. 15.03.97, n.59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art.4).
- L. 15.5.97, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 16).
- D.lgs. 18.8.00, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (artt. 3 e 136).
- L. 5.6.2003 n. 131 – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- L. 11.02.2005 n.15 – Modifiche ed integrazioni alla l. 7 agosto 1990, n.241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. (art.17)

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA*Articolo 5*

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**TITOLO III****IL GOVERNO****Sezione II***La Pubblica Amministrazione.***Art. 97.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TITOLO V**LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI**

così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n.3

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115*Abrogato***Art. 116**

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a*) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b*) immigrazione;
- c*) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d*) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e*) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Abrogato

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato

Art. 129.

Abrogato

Art. 130.

Abrogato

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d' Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.



STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE**Titolo V
Istituti di garanzia****Capo I
Ufficio del Difensore civico****Art.90
*Ufficio del Difensore civico***

- 1.L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
- 2.L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 3.L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.
- 4.L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

*Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul
B.U.R. Piemonte n. 50 del 16.12.81
(modificata da L.r. 6.3.00, n. 17, B.U. n. 10 dell'8.3.00)*

Art. 1

(Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2

(Compiti del Difensore Civico)

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.

Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3
(Diritto di iniziativa)

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4
(Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore, o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

Art. 4 bis

(Attività decentrata sul territorio)

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5

(Sospensione del procedimento)

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6

(Obbligo di segnalazione di reati all'Autorità Giudiziaria)

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 bis
(Rappresentanza processuale)

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 7
(Diritto di informazioni del Difensore Civico)

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8
(Relazione del Difensore Civico)

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

*Art. 9**(Informazione sull'attività del Difensore Civico)*

L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

*Art. 10**(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)*

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

*Art. 11**(Diritto di informazione dei Consiglieri regionali)*

I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

*Art. 12**(Requisiti e disposizioni per la nomina)*

Per essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

*Art. 13**(Cause di impedimento alla nomina)*

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

*Art. 14**(Cause di incompatibilità)*

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

*Art. 15**(Durata)*

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso d'impedimento o congedo del Difensore Civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico.

Art. 16
(Revoca)

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico.

Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17
(Tempi della designazione)

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18
(Rinuncia)

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19

(Sede, organizzazione e dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico)

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.r. 17.12.1979, n. 73 e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.

In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico .

Art. 20

(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali.

Art. 21

(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

(Omissis)

**NORME RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELLE COMPETENZE
DEL DIFENSORE CIVICO ALLE STRUTTURE
AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO E DELLE U.S.L.
OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE**

*Legge regionale 24.4.85, n. 47, pubblicata
sul B.U.R. Piemonte n.18 del 30.4.85.*

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi - interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle U.S.L.

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre, n. 50. Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della Competente U.S.L.

**LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE
SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE***Legge 5.2.92, n. 104**Art. 36*

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

**DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI
E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.***Legge 15.03.1997, n.59**Art. 4*

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera *a)*, e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un

rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a*) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E
DI CONTROLLO**

Legge 15.5.97, n. 127

Art. 16

(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).
2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI***D.lgs. 18.8.00, n. 267**Art. 3**(Autonomia dei comuni e delle province)*

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

*Art. 136**(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)*

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

**DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18
OTTOBRE 2001, N.3.**

L.05.06.2003, n.131

Art. 1.

*Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione,
in materia di legislazione regionale*

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regione», sono trasmessi alle Camere per acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
 - c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
 - d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
 - e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economica e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizione in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
 - b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
 - c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
 - d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato,
 - e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
- h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
- i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
- l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
- m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la

- conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
- n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
 - o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
 - p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
 - q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato dalla relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei decreti direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo - delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.*Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura

programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7

Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto

trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data in entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle

Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province al livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intesa con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

Art. 8.

Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120

della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

*Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione,
in materia di ricorsi alla Corte costituzionale*

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
 4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».
2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».
3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione»
 4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. — 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Art. 10.

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
 - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
 - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127

della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo:

- c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
 - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
 - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di

supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga”»;
 - b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
 - c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.

*Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12.

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 7 AGOSTO 1990,
N.241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE
AMMINISTRATIVA.**

Legge 11.02.2005, n.15

Art. 17

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della

Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n.196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n.205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

La relazione è stata curata dal Difensore Civico Dott. Francesco Incandela con la collaborazione del Dott. Flavio Mazzucco e della Dott.a Alda Mignosi.

Hanno altresì dato il loro contributo:

*Dott.a Emanuela Borzi;
Dott. Antonio De Lucia;
Sig.ra Gerarda Daquino.*